

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 6 FEBBRAIO 2012

N. 18



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 12

Comune di SCORRANO (LE). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.d.F. vigente, art.17 L.R. n. 5/2010.

Pag. 3309

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 13

Comune di Veglie. Variante P.R.G. per le zone agricole.

Pag. 3310

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 14

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., D- Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Parere di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Variazione programma lavori dei permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente FR39 NP e FR40 NP, al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd.-

Pag. 3322

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 15

Potenziamento attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal PSR 2007/2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. Approvazione schema “Proroga Protocollo d’Intesa” tra Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

Pag. 3328

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 44

Atto di intesa reg.le per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un collegamento merchant- line in corrente continua da 500 kV-500MW ed in cavo misto sottomarino terrestre, tra l’Italia e l’Albania, nel tratto tra la nuova S.E. di CasamassimaBA e la nuova S.E. di Porto Romano (Prov di Durres – Albania).Tratto compreso tra la S.E di Casamassima (BA) ed il limite delle acque territoriali.

Pag. 3334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 45

Rinnovo della convenzione per la gestione dell’Imposta regionale sulle Attività produttive e dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche.

Pag. 3345

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 46

Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l’Amministrazione comunale di Capurso per la sperimentazione di un progetto pilota sulla sostenibilità ambientale in edilizia. Ir 13/2008 “Norme sull’abitare sostenibile”

Pag. 3366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 47

Legge Regionale n.513/77 art.25 - IACP BRINDISI - Localizzazione interventi di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi nel Comune di Brindisi da lotto 21 a lotto 24 di Via Papini per un importo di Euro 378.781,31 (somma riveniente dalle economie dei cantieri ultimati di cui alle delibere di G.R. n.2131/2007 e n.1371/2008). Fondi rivenienti da leggi statali.

Pag. 3371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 48

Legge n.560/93 - IACP BRINDISI - Localizzazione interventi di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi nel Comune di Brindisi lotto 52 Piazza Tranquillo Cremona – Rione S. Elia per un importo di Euro 738.705,71.

Pag. 3372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 49

IACP BRINDISI – LEGGE n.13/89 Abbattimento Barriere Architettoniche nel Comune di BRINDISI in viale Grecia n.20 - Finanziamento Euro 20.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

Pag. 3375

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 gennaio 2012, n. 53

L.R. n. 38/2011. Nomina dei Commissari ad acta ed unificazione dei Piani d’Ambito a livello Provinciale.

Pag. 3376

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
gennaio 2012, n. 54

Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Azienda O.U. "Policlinico" di Bari. Approvazione in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.

Pag. 3379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
gennaio 2012, n. 55

Accordo Stato – Regioni del 10 febbraio 2011 relativo

ai : "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 25 febbraio 1999, n. 42". Recepimento.

Pag. 3399

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19
gennaio 2012, n. 56

Revisione pianta organica delle farmacie del comune di Surbo (LE) ASL Lecce biennio 2007/08. Parziale modifica D.G.R. 2046/08.

Pag. 3400

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 12

Comune di SCORRANO (LE). Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.d.F. vigente, art.17 L.R. n. 5/2010.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“ Con nota n. 14008 del 25.11.2011, pervenuta il 25.11.2011 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in data 28.11.2011 con prot. n. 13849, il Comune di Scorrano, dotato di P.d.F., ha trasmesso la documentazione relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui all'art. 58 della L. n. 133/2008, per il controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010.

La documentazione pervenuta con la predetta nota di trasmissione consiste nei seguenti atti:

1. copia della Delibera di C.C. n. 17 del 23.11.2011 ad oggetto: “Art. 17, comma 2 L.R. n. 5/2010 e art. 11, comma 12 L.R. n. 20/2001 - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Integrazione Delibera C.C. n. 7 del 04/07/2011”;
2. Norme Tecniche di attuazione;
3. Relazione tecnica;
4. Tavola unica.

Dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che la stessa non contiene:

- la indicazione di riferimenti circa l'inserimento del “Piano delle alienazioni” nel “bilancio di previsione comunale”;
- la certificazione inerente l'avvenuta pubblicazione della variante urbanistica connessa al suddetto Piano nonché il relativo esito .

Dalla stessa documentazione si evince che la

variante urbanistica riguarda una area ubicata all'interno della lottizzazione convenzionata “Eredi Guarini” già tipizzata quale “Zona C1” nel vigente P. di F. , ed in particolare interessa l'area destinata a “Verde attrezzato di aggregazione” (di proprietà comunale a seguito dell'avvenuta cessione al Comune come standard urbanistico ex D.M. n. 1444/68) avente una superficie complessiva pari a mq. 3.504,00 e comporta, per una superficie di mq. 2.394,00, la ritipizzazione come zona omogenea di tipo B2 con indici e parametri urbanistico –edilizi definiti nell'allegato N.T.A. .

Ciò premesso in via preliminare si rappresenta che il “controllo di compatibilità”, come previsto nel modulo procedimentale delineato dal'art. 17 della L.R. n. 5/10 è effettuato rispetto ai seguenti atti di pianificazione sovraordinata tra i quali si richiamano in particolare :

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
- Piano Stralcio del “Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI);
- Piano Tutela delle Acque;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecce;
- Piano Sociale di Zona di cui alla L.R. n. 16/2009;

Per quanto riguarda il rapporto tra la variante proposta e le suddette pianificazioni sovraordinate si evidenzia che non risulta operata alcuna verifica di compatibilità e/o coerenza come previsto dal comma 2 dell'art. 17 della L.R. 5/2010 cui occorre fare riferimento per le varianti urbanistiche predisposte dai Comuni ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008 quale è la fattispecie in questione.

La documentazione risulta altresì carente degli avvenuti adempimenti inerenti il D.,Lgs. n. 152/06 (VAS e/o Verifica di Assoggettabilità a VAS).

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, fermo restando la non condivisione della prevista individuazione di una “Zona B2” all'interno di una “Zona C1”, si rappresenta che la variante non contiene alcuna verifica del dimensionamento degli standard urbanistici; ciò in relazione sia alla tenuta del P.di L. convenzionato relativo alla zona omogenea C1 del vigente P.d.F sia all'incremento di carico urbanistico determinato dalla nuova “Zona B2”, che comporta l'insediamento di n. 120 abitanti teorici cui

corrisponde un fabbisogno di ulteriori aree a standard pari a mq. 2.155,00.

Tutto ciò premesso, in relazione alle carenze documentali che non consentono di effettuare la verifica di compatibilità del “Piano” in questione con la pianificazione sovraordinata, innanzi richiamata ivi comprese le carenze in ordine agli aspetti ambientali nonché ai rilievi prospettati in ordine agli aspetti di carattere urbanistico, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell’art. 17 - comma 2- della L.r. n. 5/2010 , la compatibilità del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Scorrano di cui alla deliberazione C.C. n. 17/2011.

Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art.11-comma 9° e segg.- della L.r. n. 20/2001 cui rinvia la L.R. 5/2010, ai fini del conseguimento del controllo positivo.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;
- **DI NON ATTESTARE**, conseguentemente, ai sensi dell’art. 17 - comma 2° - della L.r. n. 5/2010, per le motivazioni riportate in relazione qui in toto condivise, la compatibilità per la variante urbanistica connessa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” del Comune di Scorrano di cui alla Delibera di C.C. n. 17 del 23.11.2011, alla pianificazione sovraordinata;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Scorrano (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 13

Comune di Veglie. Variante P.R.G. per le zone agricole.

L’Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica , riferisce quanto segue:

“”Il Comune di Veglie (LE), dotato di PRG approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.12841 del 30.12.1987, con Delibera Consiliare n. 37 del 07.07.2010 ha adottato la variante al PRG riguardante la modifica all’articolo 9.2 che disciplina la vigente Zona omogenea E – agricola .

Detta deliberazione, giusta documentazione in atti pervenuta in data 08.07.2011, risulta essere stata regolarmente depositata e pubblicata ed

avverso la stessa non risulta prodotta alcuna osservazione.

La proposta di variante normativa, giusto dispositivo deliberativo, riguarda la sola modifica dell'art. 9.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G..

La Variante di che trattasi è stata oggetto di apposita relazione istruttoria n. 14 del 13/09/2011 da

parte del S.U.R. , dalla quale si evidenzia quanto segue .

La proposta di variante normativa, giusto dispositivo deliberativo, riguarda la sola modifica dell'art. 9.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; nello specifico:

N.T.A. TESTO VIGENTE	N.T.A. TESTO ADOTTATO
ART. 9.2 – Zona E Agricola	ART. 9.2 – Zona E Agricola
<p>Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.</p> <p>Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.</p> <p>Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.</p>	<p>Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.</p> <p>Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.</p> <p>Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.</p> <p><i>Sono inoltre consentiti interventi per:</i></p> <p>A) Diversificazione delle attività agricole</p> <p>1) <i>interventi finalizzati all'ospitalità agrituristica;</i></p> <p>2) <i>interventi finalizzati a servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca; centri adibiti a servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo per scuole, per l'educazione ambientale e alimentare, conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri,</i></p>
	<p><i>dell'architettura rurale e del paesaggio agrario;</i></p> <p>3) <i>interventi finalizzati a servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, persone anziane e/o disabili, per l'erogazione di prestazioni di terapia assistita (pet therapy, arteterapia, ippoterapia ed altri servizi innovativi);</i></p> <p>4) <i>interventi finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti in ambito aziendale dell'artigianato tipico locale tradizionale;</i></p> <p>5) <i>interventi finalizzati a servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia, ludoteche, agrinidi, ecc;</i></p>

6) *piccoli interventi finalizzati a servizi attinenti il tempo libero, biblioteche, piccoli centri ricreativi, sport, piccole strutture ricettive ivi compresa la piccola ristorazione tendente a valorizzare la degustazione dei prodotti tipici locali;*

B) Turismo rurale

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla Legge Regionale del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.

C) Attività agrituristiche

Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristiche secondo le previsioni normative vigenti in materia.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria $IF=0,03$ mc/mq. la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n. 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport.

Nelle zone "E" è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti, la realizzazione di piccoli edifici, nella misura strettamente indispensabile, per servizi igienici, ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.

Per detti interventi il lotto minimo di intervento è di 10.000 mq.

In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:

- *la superficie comunque resa impermeabile, deve*

essere contenuta nei limiti del 20%;

- *l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.*

Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati con tipologie tipo prato armato.

E) Serre

Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre.

L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

- *rapporto di copertura 70% della superficie del fondo; altezza massima al colmo mt. 6.00;*
- *distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;*
- *distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;*

Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.

*Gli interventi di cui ai punti **A) B) C)** saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell'adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all'ammodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.*

Nel merito di quanto proposto il SUR ha evidenziato quanto segue :

“” - per quanto riguarda il comma “A) Diversificazione delle attività agricole” ed il comma “D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport”

si ritiene di non poter condividere le proposte di cui trattasi in quanto le stesse sono riferite ad attività del tutto estranee alle attività agricole; ciò con particolare riferimento ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del comma A), poiché le previsioni ivi indicate comportano la introduzione nel territorio agricolo di attività che appartengono più propriamente agli ambiti urbani a carattere produttivo e/o socio assistenziale e/o servizi alle persone;

- per quanto riguarda il comma “B) Turismo rurale” ed il comma “C) Attività agrituristiche”

si ritiene di poter condividere le proposte di cui trattasi sono finalizzate sostanzialmente al recepimento nell'ambito della normativa comunale di disposizioni regionali inerenti attività compatibili con il territorio agricolo; ”””

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 31/2011 del 06/10/2011 si è espresso nei seguenti termini:

””” omissis

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, nei termini e con le limitazioni e prescrizioni di cui alla citata relazione istruttoria SUR n.14 del 13/09/2011 (allegata), in toto fatta propria. ”””

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, si propone alla Giunta l'approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Veglie, di cui alla Del. di C.C. n. 37 del 07.07.2010, nei termini del parere del C.U.R. n. 31/2011, qui in toto condiviso.

Per quanto riguarda il punto E) sopra riportato, relativo alla possibilità di realizzare serre in zona agricola, si precisa che in proposito le disposizioni previste nella variante normativa proposta

valgono compatibilmente con le specifiche norme di cui alla L.R. 19/1986 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

- **DI APPROVARE**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al P.R.G. vigente relativa alla nuova disciplina urbanistica delle zone agricole del Comune di Veglie (LE) adottata con la Deliberazione di C.C. n. 37 del 07.07.2010, in conformità alle risultanze di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 31/2011, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento ivi compresa la precisazione riguardante la previsione delle serre in zona agricola riportata in narrativa;

- **DI RICHIEDERE** al Comune di Veglie ai sensi dell'art. 16 c. 11 della L.R. n. 56/80 l'adozione di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in merito alle prescrizioni e/o condizioni e modifiche introdotte nella variante proposta;

- **DI DEMANDARE** al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Veglie (LE);

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**R E G I O N E P U G L I A**

ASSESSORATO QUALITA' DEL TERRITORIO

Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana

Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 06/10/2011**COMPONENTI N. 21****PRESENTI N. 14****PARERE N.31/2011**

oggetto: **VEGLIE (LE)** – Variante al PRG artt. 9.2-9.3-9.4 NTA per le zone agricole. DCC n.37/2010.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della LR 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n.14 del 13/09/2011 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Augusto Umberto Marasco;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, nei termini e con le limitazioni e prescrizioni di cui alla citata relazione istruttoria SUR n.14 del 13/09/2011 (allegata), in toto fatta propria.

f.to **IL SEGRETARIO**
(Geom. Emanuele MORETTI)

f.to **IL RELATORE**
(Arch. Augusto Umberto MARASCO)

f.to **IL PRESIDENTE - ASSESSORE**
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA

**Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Assessorato alla Qualità del Territorio**

**Servizio Urbanistico Regionale
UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 14 del 13 Sett. 2011

**Oggetto: Comune di Veglie (LE). Variante integrativa alle N.T.A. del P.R.G. – artt. 9.2-9.3-9.4
relativa alle zone tipizzate “E” (agricole) ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80.
Adozione.**

Oggetto: Comune di Veglie (LE). Variante integrativa alle N.T.A. del P.R.G. – artt. 9.2 relativa alle zone tipizzate “E” (agricole) ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80. Adozione.

Il Comune di Veglie (LE) è dotato di PRG approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n.12841 del 30.12.1987, con Delibera Consiliare n. 37 del 07.07.2010 è stata adottata la Variante Urbanistica riguardante la modifica agli articoli 9.2 “Zona E – agricola”.

Detta deliberazione, giusta documentazione in atti pervenuta in data 08.07.2001, risulta essere stata regolarmente depositata e pubblicata ed avverso la stessa non risulta proposta alcuna osservazione.

La proposta di variante normativa, giusto dispositivo deliberativo, riguarda la sola modifica dell’art. 9.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G., così come in appresso riportato:

N.T.A. TESTO VIGENTE	N.T.A. TESTO ADOTTATO
ART. 9.2 – Zona E Agricola	ART. 9.2 – Zona E Agricola
<p>Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.</p> <p>Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.</p> <p>Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.</p>	<p>Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.</p> <p>Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.</p> <p>Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.</p> <p><i>Sono inoltre consentiti interventi per:</i></p> <p>A) Diversificazione delle attività agricole</p> <p>1) <i>interventi finalizzati all'ospitalità agrituristica;</i></p> <p>2) <i>interventi finalizzati a servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e studentesca; centri adibiti a servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo per scuole, per l'educazione ambientale e alimentare, conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri, dell'architettura rurale e del paesaggio agrario;</i></p> <p>3) <i>interventi finalizzati a servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione,</i></p>

	<p><i>persone anziane e/o disabili, per l'erogazione di prestazioni di terapia assistita (pet therapy, arteterapia, ippoterapia ed altri servizi innovativi);</i></p> <p>4) <i>interventi finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti in ambito aziendale dell'artigianato tipico locale tradizionale;</i></p> <p>5) <i>interventi finalizzati a servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia, ludoteche, agrinidi, ecc;</i></p> <p>6) <i>piccoli interventi finalizzati a servizi attinenti il tempo libero, biblioteche, piccoli centri ricreativi, sport, piccole strutture ricettive ivi compresa la piccola ristorazione tendente a valorizzare la degustazione dei prodotti tipici locali;</i></p> <p>B) Turismo rurale</p> <p><i>Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla Legge Regionale del 22/07/1998 n. 20: Turismo rurale. B.U.R.P. n.69 del 27 luglio 1998.</i></p> <p>C) Attività agrituristiche</p> <p><i>Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristiche secondo le previsioni normative vigenti in materia.</i></p> <p><i>E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria IF=0,03 mc/mq. la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n. 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).</i></p> <p><i>Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.</i></p> <p>D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport.</p> <p><i>Nelle zone "E" è ammessa la realizzazione di impianti sportivi scoperti, la realizzazione di piccoli edifici, nella misura strettamente indispensabile, per servizi igienici, ricezione, entro il limite e quindi nel rispetto delle volumetrie, superfici occupabili e altezze massime, senza pertanto ammettere possibilità di accorpamento di ulteriori superfici al fine dello sviluppo volumetrico.</i></p> <p><i>Per detti interventi il lotto minimo di intervento è di 10.000 mq.</i></p> <p><i>In dette zone valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>la superficie comunque resa impermeabile, deve</i>
--	--

	<p><i>essere contenuta nei limiti del 20%;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>l'area scoperta deve essere sistemata a verde ed alberata per almeno il 40% della sua superficie.</i> <p><i>Le pavimentazioni impermeabili devono essere ridotte al minimo indispensabile ed in particolare le zone di sosta e di parcheggio ed i percorsi di collegamento ciclabili, pedonali e riservati a mezzi leggeri, devono essere pavimentati con tipologie tipo prato armato.</i></p> <p>E) Serre</p> <p><i>Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre. L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.</i></p> <p><i>Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>rapporto di copertura 70% della superficie del fondo; altezza massima al colmo mt. 6.00;</i> ▪ <i>distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;</i> ▪ <i>distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;</i> <p><i>Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.</i></p> <p><i>Gli interventi di cui ai punti A) B) C) saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell'adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all'ammodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.</i></p>
--	---

Nel merito di quanto proposto si evidenzia:

- per quanto riguarda il comma **"A) Diversificazione delle attività agricole"** ed il comma **"D) Servizi attinenti al tempo libero e allo sport"**

si ritiene di non poter condividere le proposte di cui trattasi in quanto le stesse sono riferite ad attività del tutto estranee alle attività agricole; ciò con particolare riferimento ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del comma A), poiché le previsioni ivi indicate comportano la introduzione nel territorio agricolo di attività che appartengono più propriamente agli ambiti urbani a carattere produttivo e/o socio assistenziale e/o servizi alle persone;

- per quanto riguarda il comma **"B) Turismo rurale"** ed il comma **"C) Attività agrituristiche"**

si ritiene di poter condividere le proposte di cui trattasi sono finalizzate sostanzialmente al recepimento nell'ambito della normativa comunale di disposizioni regionali inerenti attività compatibili con il territorio agricolo;

In particolare, circa le disposizioni inerenti il turismo rurale, si rappresenta che, comportando detta finalità il cambio della destinazione d'uso dei manufatti esistenti, si precisa che le proposte degli eventuali interventi dovranno essere preliminarmente assentite secondo il procedimento di cui alla L.R. n. 20/98.

Posto quanto sopra, considerato che le finalità di taluni interventi previsti al comma A) possono fare riferimento anche ad attività connesse all'agricoltura ed in particolare si riferiscono alla possibilità di implementare nel territorio agricolo le funzioni tipiche delle "Masserie Didattiche", di cui alla L.R. n. 2/2008, si ritiene che la proposta di variante debba essere modificata e/o integrata così come in appresso:

N.T.A.
TESTO MODIFICATO
ART. 9.2 – Zona E Agricola
<p>Tutte le destinazioni d'uso compatibili con quella agricola ivi comprese la costruzione di complessi produttivi agricoli di opifici industriali purché strettamente connessi con la trasformazione dei prodotti agricoli e con la zootecnia.</p> <p>Per i suddetti insediamenti saranno ammesse le deroghe al P.R.G. previste al paragrafo 0.1.3.</p> <p>Per gli edifici industriali esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. saranno ammessi interventi di ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.</p> <p>Nel caso di cessazione di attività industriali esistenti non correlate con l'attività agricola, gli edifici relativi dovranno essere destinati esclusivamente all'attività agricola o ad essa connessa.</p> <p><i>Sono inoltre consentiti interventi per:</i></p> <p>A) Turismo rurale</p> <p><i>Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle attività di Turismo Rurale così come definiti dalla Legge Regionale del 22/07/1998 n. 20 - Turismo rurale. B.U.R.P. n. 69 del 27 luglio 1998.</i></p> <p>B) Attività agrituristiche</p> <p><i>Sarà ammessa la realizzazione di interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici destinati ad attività agrituristiche secondo le previsioni normative vigenti in materia.</i></p> <p><i>E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria $IF=0,03$ mc/mq. la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo, sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo od associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n. 34 del 22.5.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).</i></p> <p><i>Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.</i></p> <p><i>E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria $IF=0,03$ mc/mq. la realizzazione di "masserie didattiche", sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che ricorrano le finalità ed i requisiti di cui alla L.R. n. 2 del 26 febbraio 2008 (B.U.R. Puglia n. 34 suppl. del 29 febbraio 2008)</i></p> <p>C) Serre</p> <p><i>Sono consentite le colture florovivaistiche e le serre.</i></p> <p><i>L'installazione di serre potrà essere realizzata previo rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 8 della</i></p>

L.R. 19 del 08/09/1986 e successive modificazioni ad eccezione di quelle stagionali smontabili che sono liberamente realizzabili.

Per detti interventi valgono le seguenti prescrizioni:

- *rapporto di copertura 70% della superficie del fondo; altezza massima al colmo mt. 6.00;*
- *distanza dai confini mt. 3, distanza dalle strade secondo quanto previsto dalla vigente normativa;*
- *distanza da fabbricati adibiti a civili abitazioni mt. 10;*

Sono vietati gli interventi di nuova viabilità privata non finalizzati alle attività agricole.

*Gli interventi di cui ai punti **A) B)** saranno ammessi esclusivamente su edifici esistenti al momento dell'adozione della presente delibera ed in regola con il titolo edilizio. Detti interventi sono finalizzati all'ammodernamento dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti del 10% della volumetria esistente e limitatamente ai vani tecnici di servizio.*

La variante di cui sopra, atteso che in uno alle condizioni innanzi espresse non introduce alcuna nuova destinazione d'uso del territorio, non implica aspetti di carattere ambientale.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente Ufficio 2
(arch. Fernando di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 14

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., D- Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Parere di verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Variazione programma lavori dei permessi di ricerca idrocarburi denominati convenzionalmente FR39 NP e FR40 NP, al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd.-

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

VISTO CHE:

- Con note acquisite al protocollo del Servizio Ecologia rispettivamente al n. 8183 e al n. 8184 del 24.08.2011, la Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 - ROMA –, depositava presso il Servizio Ecologia istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.) per la modifica del programma lavori collegati con i permessi di ricerca per idrocarburi denominati convenzionalmente FR39 NP e FR40 NP, al largo delle coste della Regione Puglia, mediante sismica a 3D, avendo la stessa società già ottenuto l'esclusione dalla V.I.A. per quelli a sismica 2D.

In tal senso, non risultando agli atti dello stesso Servizio richieste per il rilascio di pareri di compatibilità ambientale sui progetti originari, con nota prot. n. 549 del 07.09.2011, venivano sollecitate adeguate informazioni al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- con nota prot. n.DVA-2011-0023466 del 20.09.2011 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare forniva i chiarimenti richiesti specificando che i permessi di ricerca in oggetto erano denominati, prima del loro conferimento, "d57 FR-NP" (ora FR39 NP) e "d58 FR-NP" (ora FR40 NP).

Entrambe le istanze di verifica di esclusione dalla procedura di V.I.A. del programma lavori colle-

gati agli allora conferendi permessi di ricerca erano state presentate in data 18 settembre 2006, ossia in vigenza del D.P.R. n. 526/1994, ed avevano ottenuto pareri favorevoli di esclusione dalla procedura di V.I.A. con determinazioni dirigenziali DSA-13642 e DSA- 13640, entrambi datati 14.05.2007.

Proprio la sopraccitata normativa prevedeva che alla valutazione di impatto ambientale dei progetti localizzati in mare provvedesse unicamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nessun parere era richiesto da parte delle Regioni, parere che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del summenzionato D.P.R., necessitava esclusivamente per quanto riguarda i progetti localizzati in terraferma.

L'esclusiva competenza dello Stato per quanto concerne i progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare è confermata dalle disposizioni di cui al D. Lgs n. 112/1998 con cui sono state trasferite alcune competenze alle Regioni.

Solo la normativa successivamente intervenuta di materia di V.I.A., ovvero il D. Lgs. 152/2006, pur confermando la competenza dello stato per quanto riguarda detti progetti localizzati in mare, prevede tuttavia l'interessamento delle amministrazioni locali il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o "dagli impatti della sua attuazione".

Per tale motivo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riteneva utile acquisire il parere della Regione Puglia;

- Con nota prot. n. 9244 del 06.10.2011 il Servizio scrivente, considerata la particolare tipologia progettuale proposta, comunicava alla provincia di Brindisi, ai comuni di Brindisi, Ostuni, Carovigno, alle sovrintendenze territorialmente competenti, nonché al competente Servizio regionale Assetto del Territorio, l'opportunità, come del resto più volte ribadito nel corso di conferenze di servizi relative ad analoghi interventi, di essere sostenuta nei propri adempimenti dal parere degli enti locali coinvolti, nonostante ciò non sia previsto dalla normativa vigente per la concessione del parere di compatibilità ambientale (nello specifico il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, Parte II, Titolo I, art. 6, comma 17), al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione con il terri-

torio circa l'espressione del proprio parere ambientale sull'opera proposta.

A tale scopo i soggetti sopra menzionati venivano messi a conoscenza dell'opportunità di visionare tutta la documentazione progettuale sul sito web regionale a ciò dedicato, al fine di fornire utili informazioni e garantire la massima trasparenza sulle azioni amministrative, nonché ottenere valutazioni in merito agli interventi proposti;

VERIFICATO CHE:

- Le predette istanze concernono la medesima tipologia d'intervento e che le aree sulle quali insistono le opere proposte, essendo contigue, effettivamente costituiscono un progetto unitario di rilevamento sismico, si evidenzia che il presente provvedimento, pur reso sulla base di analisi relative ad ogni specifica area, contiene valutazioni concernenti gli impatti cumulativi derivanti da entrambi gli interventi.

L'Assessorato scrivente ritiene pertanto di rendere il proprio parere per ogni singola modifica programma lavori proposta e al contempo di unificare gli stessi pareri nel presente provvedimento.

- Nella seduta del 21.12.2011 il Comitato Regionale di V.I.A., esaminati gli atti e valutata la documentazione progettuale depositata, rilevava quanto di seguito riportato:

PER LA VARIAZIONE PROGRAMMALAVORI PERMESSO DI RICERCA IDROCARBURI FR39 NP , UBICATO A NORD EST DI BRINDISI, SUPERFICIE 734, 50 KMQ

Generalità

Il permesso di ricerca F.R39.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 21.3km (circa 11.5 miglia marine) fino ad un massimo di 60.7km (circa 32.8 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,50 kmq.

Il permesso di ricerca è stato rilasciato alla Northern Petroleum (UK) Ltd con DM 21.6.2007, pubblicato sul B.U. degli Idrocarburi e della Geotermia il 31-07-2007, n.7.

Lo studio proposto si riferisce alla modifica del Programma Lavori relativo al permesso di ricerca idrocarburi denominato F.R39.NP, si riferisce alla modifica del Programma Lavori relativo al permesso di ricerca idrocarburi denominato F.R39.NP, rilasciato alla Northern Petroleum (UK) Ltd con DM 21.6.2007, pubblicato sul B.U. degli Idrocarburi e della Geotermia il 31-07-2007, n.7.

Il Programma Lavori del permesso di ricerca F.R39.NP (denominato in fase di istanza "d57 F.R.NP") è stato sottoposto a verifica di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 526/94. Con nota prot. DSA-2007-0013624 del 14-05-2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponeva che la prima fase del programma lavori, consistente in studi geologici e attività di prospezione geofisica, venisse esclusa dalla procedura di VIA, con la prescrizione di osservare tutte le misure di mitigazione e prevenzione indicate nel rapporto ambientale e di rispettare le ulteriori prescrizioni impartite dal Ministero stesso; la seconda fase del programma lavori, consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo, veniva invece assoggettata a VIA.

La Northern Petroleum ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 15443 del 21-7-2011 il nulla osta all'ampliamento del programma lavoro, ottenendo di poter eseguire, in aggiunta a quanto già autorizzato, un rilievo geofisico 3D su una estensione massima di 600 kmq.

Il rilievo geofisico 3D che si andrà ad eseguire nell'ambito del permesso F.R39.NP interessa complessivamente circa 480 kmq. Le aree del rilievo 3D sono completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia introdotta dal D.Lgs 128/10.

La sorgente acustica impiegata per il rilievo geofisico 3D è costituita da un array di airgun dalle caratteristiche del tutto analoghe a quelle impiegate per i rilievi geofisici 2D: la differenza sostanziale tra le due tipologie di rilievo è che mentre nel rilievo 2D viene trainato un solo cavo di idrofoni, nel rilievo 3D vengono trainati 6 cavi contemporaneamente, che coprono una fascia di circa 100m di larghezza.

Il rilevamento geofisico 3D che interessa il per-

messo F.R39.NP fa parte di un più ampio programma di rilevamento geofisico che andrà ad interessare l'adiacente permesso F.R40.NP per circa 50kmq, per il quale viene parallelamente avviata analoga richiesta di verifica di assoggettabilità per la modifica del Programma Lavori.


Il rilevamento 3D complessivo interesserà un'area complessiva di circa 530 kmq, suddivisa in due zone operative: la Zona 1, attorno al pozzo "Rovesti 1" (Agip, 1978) interessa una superficie di circa 150 kmq; la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1" (Enterprise Oil, 1998), interessa una superficie complessiva di circa 380 kmq, di cui 330 kmq di competenza del permesso F.R39NP, e 50 kmq di competenza del permesso F.R40.NP.

L'estensione complessiva del rilevamento geofi-

sico 3D potrà subire modifiche in funzione dell'affinamento del progetto preliminare al momento disponibile, potendo interessare una superficie complessiva fino a circa 600 kmq.

Il rilevamento verrà effettuato impiegando una unica nave di acquisizione e quindi una unica sorgente acustica, eliminando in tal modo ogni possibilità di sovrapposizione di effetti legati dalla generazione dei più segnali acustici contemporaneamente presenti in una medesima area.

Il rilevamento avrà una durata complessiva di circa 28 giorni, e al momento si prevede che sarà eseguito durante la stagione tardo-autunnale / invernale 2011-2012, compatibilmente con le autorizzazioni e la disponibilità di navi oceanografiche adeguate allo scopo.



PER LA VARIAZIONE PROGRAMMA LAVORI PERMESSO DI RICERCA IDRO-CARBURI FR40 NP , UBICATO A NORD EST DI BRINDISI, SUPERFICIE 743, 64 Km²

Generalità

Il permesso di ricerca F.R40.NP è ubicato nel Mare Adriatico Meridionale, nelle Zone "D" ed "F". La distanza del permesso dalla costa pugliese varia da un minimo di 18km (circa 9.7 miglia marine) fino ad un massimo di 55km (circa 29.7 miglia marine). L'area è ubicata ad nord-est di Brindisi, su una superficie di 734,64 km².

Lo studio proposto si riferisce alla modifica del Programma Lavori relativo al permesso di ricerca idrocarburi denominato F.R40.NP, rilasciato alla Northern Petroleum (UK) Ltd con DM 22.6.2007, pubblicato sul B.U. degli Idrocarburi e della Geotermia il 31-07-2007, n.7.

Il Programma Lavori del permesso di ricerca F.R40.NP (denominato in fase di istanza "d58 F.R.NP") è stato sottoposto a verifica di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 526/94. Con nota prot. DSA-2007-0013640 del 14-05-2007 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare disponeva che la prima fase del programma lavori, consistente in studi geologici e attività di prospezione geofisica, venisse esclusa dalla procedura di VIA, con la prescrizione di osservare tutte le misure di mitigazione e prevenzione indicate nel rapporto ambientale e di rispettare le ulteriori prescrizioni impartite dal Ministero stesso; la seconda fase del programma lavori, consistente nella perforazione di un pozzo esplorativo, veniva invece assoggettata a VIA.

La Northern Petroleum ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 15442 del 21-7- 2011 il nulla osta all'ampliamento del programma lavoro, ottenendo di poter eseguire, in aggiunta a quanto già autorizzato, un rilievo geofisico 3D su una estensione massima di 600 km².

Il rilievo geofisico 3D che si andrà ad eseguire nell'ambito del permesso F.R40.NP interessa complessivamente circa 50 km². Le aree del rilievo 3D

sono completamente al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia introdotta dal D.Lgs 128/10.

La sorgente acustica impiegata per il rilievo geofisico 3D è costituita da un array di airgun dalle caratteristiche del tutto analoghe a quelle impiegate per i rilievi geofisici 2D: la differenza sostanziale tra le due tipologie di rilievo è che mentre nel rilievo 2D viene trainato un solo cavo di idrofoni, nel rilievo 3D vengono trainati 6 cavi contemporaneamente, che coprono una fascia di circa 100m di larghezza.

Il rilevamento geofisico 3D che interessa il permesso F.R40.NP fa parte di un più ampio programma di rilevamento geofisico che andrà ad interessare l'adiacente permesso F.R39.NP per circa 480km², per il quale viene parallelamente avviata analogha richiesta di verifica di assoggettabilità per la modifica del Programma Lavori.

Il rilevamento 3D complessivo interesserà un'area complessiva di circa 530 km², suddivisa in due zone operative: la Zona 1, attorno al pozzo "Rovesti 1" (Agip, 1978) interessa una superficie di circa 150 km²; la Zona 2, attorno ai pozzi "Medusa 1" (Enterprise Oil, 1996) e "Giove 1" (Enterprise Oil, 1998), interessa una superficie complessiva di circa 380 km², di cui 330 km² di competenza del permesso F.R39NP, e 50 km² di competenza del permesso F.R40.NP.

L'estensione complessiva del rilevamento geofisico 3D potrà subire modifiche in funzione dell'affinamento del progetto preliminare al momento disponibile, potendo interessare una superficie complessiva fino a circa 600 km².

Il rilevamento avrà una durata complessiva di circa 28 giorni, e al momento si prevede che sarà eseguito durante la stagione tardo-autunnale / invernale 2011-2012, compatibilmente con le autorizzazioni e la disponibilità di navi oceanografiche adeguate allo scopo.

Confronto tra la tecnologia di prospezione geofisica 2D e 3D

La prospezione geofisica 3D è una evoluzione

della tradizionale prospezione geofisica 2D, resa possibile dall'affermarsi in questo settore industriale di sempre più sofisticati e potenti mezzi di calcolo e di gestione di enormi moli di dati.

Mentre la prospezione 2D restituisce una sezione del sottofondo marino indagato, la prospezione 3D riesce a restituire un modello tridimensionale dello stesso, elaborato tramite interpolazione, con complessi algoritmi di calcolo, di numerosissime sezioni ad interasse molto ravvicinato, pari a circa 100m.

Da un punto di vista operativo, le attrezzature impiegate per la prospezione 3D sono sostanzialmente analoghe a quelle per la prospezione 2D:

- le navi hanno le medesime dimensioni e caratteristiche di navigazione;
- la sorgente acustica, costituita da un array di air-gun, è la medesima, con medesimo volume complessivo, pressione di rilascio, profondità di trascinamento (circa 6m);
- il sistema di registrazione del segnale riflesso è analogo, costituito da idrofoni collegati in serie all'interno di un cavo trascinato dalla nave (streamer), immerso a circa 8-10m dalla superficie marina, lungo circa 8km; mentre nella prospezione 2D si impiega un unico streamer (che restituisce pertanto i dati lungo una sezione piana), nella prospezione 3D vengono trascinati contemporaneamente 6 streamer, ad interasse pari a 100m, che registrano pertanto 6 sezioni ravvicinate all'interno di una fascia di 500m di larghezza;
- mentre nella prospezione 2D l'interasse tra le sezioni è dell'ordine di 2-5km, nella prospezione 3D l'interasse tra le sezioni è di circa 100m.

**VALUTAZIONI DEL COMITATO SUGLI
IMPATTI AMBIENTALI RELATIVE ALLE
ISTANZE FR39.NP E FR40 NP**

La N.P. sostiene che l'impatto dell'attività di prospezione geosismica nonché gli impatti cumulativi con altre attività presenti nella zona siano pressoché nulli.

È noto invece come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale.

Si ritiene che la stima dei rischi associata ad una indagine geosismica in ambiente marino necessiti di una metodologia che consenta di implementare da un lato le conoscenze sulla biologia delle specie sensibili presenti, la loro distribuzione ed uso dell'habitat, e dall'altro i modelli di propagazione acustica delle sorgenti di rumore utilizzate per l'indagine stessa.

Il recente spiaggiamento di cetacei sulle coste pugliesi e gli effetti che tali indagini possono avere sulla componente fauna consiglia di porre particolare attenzione e cura negli studi di impatto ambientale, anche al fine di individuare le più idonee forme di mitigazione. Il comportamento delle specie marine di fronte a disturbi di vario genere, incluse le onde acustiche generate dall'air-gun, presenta ancora grosse incognite. Visto dunque che forti rischi sussistono, come indicato anche dagli studi menzionati dal proponente, il principio di precauzione impone che prima di intervenire su sistemi dedicati e complessi, vi sia la più totale certezza della mancanza di danni.

Inoltre, l'intervento non sottende una visione globale delle caratteristiche e delle vocazioni dell'ambiente marino e della costa pugliese, né tiene conto delle politiche ambientali, produttive e di sviluppo della Puglia.

Del resto, il proponente offre un quadro solo parziale del suo proponimento, evitando di inquadrare l'intervento in una prospettiva più ampia, che è quella di sottoporre a sfruttamento il litorale adriatico su vasta scala e a pochi chilometri dalla costa, in una zona di alto valore naturalistico e turistico e in caso di esiti positivi, in modo permanente. Lo

scopo finale del proponente, infatti, consiste nella installazione lungo tutto il litorale adriatico pugliese di infrastrutture petrolifere destinate a restare in attività per decenni a venire, con tutti i rischi ed i danni che ne conseguono sotto il profilo ambientale ed economico. Difatti lo stesso proponente ha presentato diversi progetti lungo lo stesso litorale a poca distanza l'uno dall'altro.

Inoltre, non si tiene conto delle caratteristiche geomorfologiche del bacino lagunare semichiuso con bassi fondali geologicamente composti da strati argillosi ed ecosistema marino caratterizzato da un equilibrio fragile.

Il progetto di ricerca cui inserisce la richiesta di assoggettabilità a VIA è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, per il quale, peraltro, come già detto in premessa, il Ministero dell'Ambiente, ha inteso escludere le prospezioni geofisiche in 2D, rinviando a successivo procedimento di VIA la realizzazione del pozzo esplorativo.

Pur riconoscendo l'autonomia amministrativa del Ministero nella definizione dei provvedimenti di propria competenza, l'esclusione dalla VIA del progetto originario, appare singolare considerando che i permessi di ricerca richiesti dalla proponente – specie se considerati unitariamente, come doveroso, con quelli già perfezionati – comprendono un territorio che va dalle coste prospicienti la Provincia di Bari fino a quelle prospicienti la Provincia di Brindisi. L'attuale fase di ricerca e prospezione è propedeutica, qualora i risultati dovessero confermare le aspettative della Northern Petroleum, all'utilizzo di mezzi per l'estrazione degli idrocarburi, previo rilascio delle relative autorizzazioni di legge.

Nel caso in esame, si tratta di un intervento escluso dalla procedura di VIA per cui si richiede un assoggettabilità a VIA per la modifica della tecnica 2D in 3D.

Risultano dunque disattese le disposizioni normative, secondo cui l'impatto ambientale oggetto di esame nel contesto della procedura di VIA va inteso come "l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti sull'ambiente ad essere l'elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del bene

ambiente" (TAR Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1536).

Gli effetti distorsivi dell'arbitrario frazionamento del progetto nonché della procedura amministrativa come nel caso di specie, nonché della mancata indicazione degli impatti cumulativi non consentono al comitato VIA di esprimere le proprie valutazioni su un quadro conoscitivo completo, né può esercitare compiutamente il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata, a causa dell'arbitrario frazionamento non solo dell'opera ma anche del procedimento amministrativo e dell'omessa specificazione degli impatti cumulativi derivanti dalla contestualità di procedure e dalla adiacenza dell'area ad altre istanze in cui sono programmate ovvero sono già in corso attività di ricerca e/o di sfruttamento.

Pur considerando che l'istanza si riferisce ad una variante al progetto originario che prevede il passaggio dalla tecnica 2D a 3D, e che la regione Puglia non è stata coinvolta originariamente nel procedimento decisorio di esclusione dalla VIA rilasciata dal MATTM,

- Per tutte le motivazioni sopra esplicitate, il Comitato Regionale di V.I.A., reputando di sollevare analoghe perplessità in ordine ai consistenti rischi ambientali connessi alle già autorizzate attività, ritiene, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A di competenza statale, che entrambi gli interventi proposti debbano essere assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ritenendo il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per tutte le motivazioni in premessa esplicitate e che qui si intendono integralmente riportate, il presente atto, benché reso in forma unitaria, deve intendersi riferito e valido per ogni singola modifica programma lavori proposta.

- Di ritenere, nell'ambito del procedimento statale di verifica di assoggettabilità a V.I.A., le modifiche del programma lavori collegati con i permessi di ricerca per idrocarburi denominati convenzionalmente FR39 NP e FR40 NP, al largo delle coste della Regione Puglia, proposti dalla Northern Petroleum (UK) Ltd, con sede in Viale Trastevere, 249 - ROMA – assoggettate dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la Salvaguardia Ambientale – ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie ed all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia -, a cura del Servizio Ecologia .

Il Segretario della Giunta.
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 15

Potenziamento attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal PSR 2007/2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi. Approvazione schema “Proroga Protocollo d’Intesa” tra Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. confermata dal Direttore dell'Area per lo sviluppo Rurale, riferisce quanto segue l'Ass. Fratoianni:

PREMESSO che con propria Deliberazione n. 1290 del 21/07/2009 la Giunta regionale ha approvato lo schema di “Protocollo d’intesa” tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi.

CONSIDERATO che con il “Protocollo d’intesa” è stato stabilito:

- all'articolo 3 (Cabina di regia) che <<Al fine di conferire ulteriore valore aggiunto al presente protocollo d’intesa è costituita una “cabina di regia regionale” che: per il Comando Regionale Puglia della G.d.F. viene individuata nel Capo di Stato Maggiore e nel Capo Ufficio Operazioni; per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale viene individuata nel Direttore e nei dirigenti dei Servizi Agricoltura e Alimentazione. ... La cabina di regia ha funzioni di indirizzo in ordine ad eventuali integrazioni o modifiche delle attività promosse, ferme restando l'autonomia e l'indipendenza della Guardia di Finanza e della Regione Puglia nell'espletamento dei propri autonomi compiti d'istituto.>>;
- all'articolo 4 (Durata) che <<Il Protocollo d’intesa che avrà durata biennale – con possibilità di

tacito rinnovo di anno in anno – e potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti firmatarie, anche al fine di tenere conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione medesima, decorrerà dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi previsti dalla presente intesa istituzionale.>>

- all'articolo 5 (Oneri finanziari) che <<Ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura – si impegna ad assicurare al Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza, con la massima tempestività consentita nel rispetto delle normative in materia di acquisizioni di beni e/o forniture, per un importo complessivo di _ 500.000,00 (cinquecentomila), la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di regia, con successivo atto dirigenziale dell'Ente regionale. I predetti mezzi, beni e forniture, saranno finalizzati dalla Guardia di Finanza all'attuazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo d'intesa e, relativamente alla somministrazione di automezzi che deriveranno dalla stipula del presente accordo, la Guardia di Finanza sosterrà i soli oneri finanziari per il carburante.>>

VISTI i verbali della “Cabina di Regia” dell'8 settembre e del 5 novembre 2009 con i quali sono state definite le esigenze operative del Comando Regionale della Guardia di Finanza dando incarico al dirigente del Servizio Alimentazione di attivare le procedure per la fornitura di autovetture di servizio in favore dello stesso Comando da impegnare nelle attività di controllo oggetto del “Protocollo d'intesa”;

PRESO ATTO che, ai fini della fornitura di che trattasi, il dirigente del Servizio Alimentazione ha provveduto ad attivare – ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - apposita procedura con la CONSIP S.p.A., (organismo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la fornitura di beni e servizi in favore delle Pubbliche Amministrazioni) la quale ha stipulato apposite convenzioni per la fornitura di autovetture con il

servizio di noleggio a lungo termine senza conducente con le seguenti società:

- Lease Plan Italia S.p.A., sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 06496050151 – Partita IVA 02615080963;
- Leasys S.p.A, sede legale in Fiumicino (RM), Via delle Arti 181, - iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 08083020019 - Partita IVA 06714021000;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 383 del 14 maggio 2010 con la quale si è preso atto della convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la società Lease Plan Italia S.p.A e la Determinazione dirigenziale n. 637 del 04 agosto 2010 con la quale si è preso atto della convenzione stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la società Leasys S.p.A, per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente – vetture operative – e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

VISTI gli ordinativi di fornitura effettuati dal dirigente del Servizio Alimentazione in data 11/09/2009 nei riguardi delle società:

- Lease Plan Italia S.p.A., per la fornitura (lotto 2) di n. 16 ALFA ROMEO 159 – 1.8 – 140 CV per un canone mensile complessivo a carico della Regione pari ad _ 16.709,28 + IVA;
- Leasys S.p.A, per la fornitura (lotto 1) di una FIAT PANDA ACTIVE, per un canone mensile da corrispondere a carico della Regione pari ad _ 400,00 + IVA;

RILEVATO che la data di inizio della fornitura dei veicoli è stata 28 dicembre 2009 e che la stessa aveva valenza di due anni.

CONSIDERATO che è chiaro interesse di questa Amministrazione proseguire questa collaborazione per almeno un altro anno, valutati anche i risultati conseguiti.

Per quanto sin qui riportato si propone di approvare lo schema di "Proroga Protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, che allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA - L. R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

La previsione di spesa complessiva di _ 250.000,00, derivante dalla proroga dei contratti di noleggio e servizi individuati dal presente atto a seguito della sottoscrizione della proroga del protocollo di intesa, trova copertura nel capitolo 111022 U.P.B. 1.0.1 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Visto l'art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive alla competenza della Giunta

Regionale l'iniziativa di cui al presente atto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto riportato nella premessa.

Di approvare lo schema di "Proroga Protocollo d'intesa" allegato composto da n. 3 fogli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale alla sottoscrizione del Protocollo medesimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2009 n. 10.

Di incaricare l'Ufficio Amministrazione e AA.GG. alla notifica del presente atto al Servizio Affari Generali, per gli adempimenti di competenza previsti dalla L.R. n.2/1977

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere il Direttore dell'Area Politiche per lo

Sviluppo Rurale con atti dirigenziali.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

	ATTO DI PROROGA ED IMPLEMENTAZIONE	
	DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA	
	AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE	
	DELLA REGIONE PUGLIA	
	E IL COMANDO REGIONALE PUGLIA GUARDIA DI FINANZA	
	Il presente atto viene sottoscritto tra:	
	<ul style="list-style-type: none"> • la Regione Puglia – CF: 80017210727, rappresentata dal Dott. Gabriele Papa Pagliardini, in qualità di Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari – CF: 80018990723, rappresentato dal Comandante Gen. D. Franco Patroni. 	
	PREMESSO CHE:	
	- la Giunta Regionale con delibera n. 1290 del 21/07/2009 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in ordine al potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;	
	- che il suddetto protocollo d'intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 04 agosto 2009, con durata 24 mesi dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi previsti dall'intesa	

	istituzionale (la prima delle quali avvenuta in data 28 dicembre 2009);	
	CONSIDERATO che si è inteso concordare la prosecuzione delle attività in essere e, in relazione alle disponibilità dell'Ente, solo per una annualità, in luogo del biennio, assicurando il mantenimento dei noleggi in corso, sino al 31/12/2012, senza procedere alla restituzione degli automezzi alla scadenza dei contratti;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 (Oggetto)	
	La Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari, con la sottoscrizione del presente atto – da considerarsi a tutti gli effetti come prosecuzione del protocollo d'intesa già in essere, sottoscritto in data 04.08.2009 – si impegnano a proseguire le azioni di contrasto nello specifico settore, secondo le modalità già stabilite nel richiamato protocollo.	
	Art. 2 (risorse economiche)	
	Al fine di dare corso alle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, la Regione Puglia si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia con risorse finanziarie pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila), finalizzate	

	alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato nel	
	successivo articolo 3.	
	Art. 3 (Durata)	
	Il presente atto di proroga avrà validità sino al 31/12/2012 e sarà	
	rinnovabile previo accordo tra le parti.	
	Art. 4 (Rinvio)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si	
	rinvia all'articolato del protocollo sottoscritto in data 04.08.2009.	
	Art. 5 (Obblighi di registrazione)	
	Per quanto concerne tutti gli obblighi di natura tributaria e gli	
	adempimenti amministrativi scaturenti dalla stipula del presente	
	protocollo d'intesa saranno a carico dell'Area Politiche per lo Sviluppo	
	Rurale – Servizio Agricoltura della Regione Puglia.	
	Bari,	
	Il Direttore	Il Comandante Regionale
	Area Politiche per lo Sviluppo	Puglia della
	Rurale della Regione Puglia	Guardia di Finanza
	Dott. Gabriele Papa Pagliardini	Gen. D. Franco Patroni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 44

Atto di intesa reg.le per l'autorizzazione alla costruzione ed all'es di un collegamento merchant-line in corrente continua da 500 kV-500MW ed in cavo misto sottomarino terrestre, tra l'Italia e l'Albania, nel tratto tra la nuova S.E. di CasamassimaBA e la nuova S.E. di Porto Romano (Prov di Durres – Albania).Tratto compreso tra la S.E di Casamassima (BA) ed il limite delle acque territoriali.

Assente la Vicepresidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche, confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con nota prot. 0028831 del 09/03/2009 posizione n. EL-155 la società Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'energia, Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, ex Ufficio XIV della DGERM, istanza ai sensi dell'art. 1 comma 26 della Legge 23/8/2004 n° 239, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento (merchant-line) in corrente continua da 500 kV- 500 Mw tra l'Italia e l'Albania, tra la nuova S.E. di Casamassima (BA) e la nuova S.E. di Porto Romano (Provincia di Durres – Albania).

Le opere facenti parte del collegamento "Italia-Albania" sono così costituite partendo dal limite delle acque territoriali e proseguendo in Italia fino al punto di connessione alla RTN:

- Cavi marini a 500 kV in corrente continua;
- Cavi terrestri a 500 kV in corrente continua;

- Stazione di conversione da corrente continua 500 kV a corrente alternata 380 kV (stazione HVDC);
- Stazione a 380 kV di connessione alla RTN;
- Raccordi aerei a 380 kV per l'inserimento della stazione a 380 kV sulla RTN;

Cavi marini

- La lunghezza complessiva del tracciato marino è di circa 197 km, di cui circa 27 km in acque italiane. Il cavo marino è costituito da un cavo di polo del tipo a carta impregnata con una miscela ad alta viscosità e da due cavi di elettrodo del tipo unipolare ad isolamento estruso alla tensione di 12/20 kV, utilizzati per la connessione tra la costruenda stazione di conversione di Casamassima ed il catodo (da posizionare in mare in un'area a circa 30 metri di profondità entro circa 8 km dalla costa pugliese).
- L'approdo del cavo marino è previsto in località S.Vito, in una zona con spiaggia rocciosa a fianco del costruendo porticciolo, 2 km a nord dal centro di Polignano (cittadina ubicata circa 35 km a sud di Bari).

Cavi terrestri

- Anche in questo caso il cavo terrestre di polo utilizzato sarà del tipo in carta impregnata con miscela ad alta viscosità mentre i due cavi di elettrodo saranno del tipo unipolare ad isolamento alla tensione di 12/20 kV. I suddetti cavi saranno posati in una trincea alla profondità di circa 1,5 m. La larghezza della trincea, ricavata su percorso stradale, sarà di circa 0,7 m.
- Il tracciato, a partire dal citato approdo in località S.Vito, comune di Polignano (BA), sviluppandosi essenzialmente su sede stradale, giunge all'area della costruenda stazione di conversione nel comune di Casamassima (BA).
- Complessivamente il tracciato ha una lunghezza di circa 30 km.

Stazione HVDC

- La Stazione Elettrica di Conversione AC/DC sarà ubicata nel Comune di Casamassima (BA), in adiacenza alla nuova stazione elettrica a 380 kV

omonima, interessando una nuova area di circa 70.000 m², compresa quella per la futura espansione del progetto.

Stazione 380 kV

- La Stazione Elettrica a 380 kV sarà ubicata nel Comune di Casamassima, in provincia di Bari, in adiacenza alla suddetta stazione di Conversione AC/DC omonima, interessando una nuova area di circa 32.000 m².

Raccordi a 380 kV di connessione alla RTN

- Per il collegamento alla RTN della nuova stazione a 380 kV di Casamassima, si prevede di realizzare quattro elettrodotti aerei di raccordo ai due esistenti elettrodotti a 380 kV “Bari Ovest- Brindisi” e “Andria - S.ne Brindisi Sud”.
- Per l’allacciamento della nuova stazione di Casamassima ai due elettrodotti suddetti, tali linee saranno aperte demolendo i tratti interessati dai quattro raccordi, realizzando così un collegamento cosiddetti in “entra - esce” tra le due linee esistenti e la nuova stazione.
- Il tracciato degli elettrodotti di raccordo da realizzare si sviluppa all’interno del territorio comunale di Casamassima per una lunghezza complessiva di circa 7.200 m (per il totale dei quattro elettrodotti), così suddivisa:
 - raccordo alla linea verso Brindisi Sud: 2.300 m
 - raccordo alla linea verso Andria: 3.500 m
 - raccordo alla linea verso Brindisi: 1.300 m
 - raccordo alla linea verso Bari Ovest: 690 m

Ciascun raccordo sarà realizzato tramite una linea aerea in semplice terna a 380 kV con caratteristiche identiche agli elettrodotti esistenti cui si collega.

Allo stesso tempo l’intervento prevede l’eliminazione di due tratte di elettrodotto:

- elettrodotto Bari Ovest-Brindisi: 1.700 m
- elettrodotto Andria – Brindisi sud: 1.700 m

In particolare le opere in progetto interessano, nel territorio della Regione Puglia, i Comuni di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Turi e Casamassima.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 ha comunicato

con nota prot. 43385 del 07/04/2009 l’avvio del procedimento ed ha attivato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a livello regionale.

La procedura di VIA si è conclusa con il parere di compatibilità ambientale positivo, con prescrizioni, rilasciato dalla Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana – Servizio Ecologia, mediante determinazione dirigenziale n. 409 del 31/07/2010, comprensiva della valutazione di incidenza per le aree protette.

Considerato che:

Con nota del 28/11/2011 prot.10749 la Regione Puglia Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche – Servizio Ecologia- Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche prendendo atto della precedente Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S. del 30 luglio 2010 n. 409, della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia prot. 12316 classifica 34.10.01/6.2 del 21.12.2010, della nota della Società proponente prot. 32194 del 20.07.2011, della nota della Regione Puglia - Servizio Assetto del territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. 6316 del 29.07.2011 e della nota della Società proponente prot. 39970 del 14.09.2011 conclude che:

l’integrazione progettuale presentata dal Committente alla Regione Puglia con nota prot. 39970 del 14.09.2011 risolve positivamente e con puntuali studi ed elaborati di approfondimento l’impatto paesaggistico ed ambientale della Stazione Elettrica di Conversione e Collegamento alla rete 380 kV in agro di Casamassima; la rettifica della distribuzione planimetrica interna ed esterna con l’aggiunta di aree di mitigazione vegetazionale consente il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e tutela del territorio.

La soluzione rettificata si pone nell’ottica di determinare una “fascia cuscinetto” a protezione della Lama San Giorgio in direzione Ovest; in effetti, confrontando l’elaborato grafico di Tav. 4, la macchia mediterranea da impiantare consente un graduale inserimento dell’opera di progetto con

l'ambiente circostante. Il passaggio ad un'alberatura gradualmente più sviluppata in altezza consente all'osservatore di inserirsi in maniera armonica nel contesto del costituendo Parco della Lama San Giorgio senza creare impatti visivi eccentrici e diretti dai vari punti di vista.

La mitigazione cromatica, infine, consente il mantenimento dello stato qualitativo visivo dell'intera area vasta che degrada verso il mare con quote pianeggianti; i colori dei fabbricati sono differenti in funzione della quota altimetrica e per gli edifici più svettanti si ritiene sostenibile la proposta progettuale di impiegare selezioni cromatiche a pixel della tonalità del cielo.

L'elaborazione progettuale relativa alle aree di mitigazione, la scelta planimetrica, vegetazionale, di specie e di altezza è valutata positivamente in questa sede da un punto di vista ambientale; il mantenimento degli obiettivi di sviluppo economico, di tutela del territorio e del patrimonio architettonico permettono il raggiungimento di un elevato standard qualitativo dell'opera progettata.

Pertanto, il Comitato, preso atto di quanto prodotto ad integrazione e dell'ulteriore investimento economico dedicato alle opere di mitigazione paesaggistica, tenuto conto soprattutto che le opere così come rimodulate non alterano il paradigma già analizzato in sede di Comitato di Via, anzi lo migliorano e lo inseriscono paesaggisticamente in maniera più appropriata rispetto all'istituendo Parco (non noto al momento di quella valutazione), ritiene di poter accettare il progetto quale variante non essenziale al parere già espresso in quanto migliorativo e a vantaggio degli interessi collettivi.

In ogni caso, tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nel provvedimento di VIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 409 del 31.07.2010, come integrate dalla nota prot. 10749 del 28.11.2011 sopra richiamata, si intendono comprese e ribadite nel presente atto di intesa.

Con nota del 01/12/2011 prot. 10132 la Regione Puglia - Servizio Assetto del territorio- Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, ha proceduto alla verifica delle opere in progetto con le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con delibera di Giunta regionale 15 dicembre 2000 n. 1748

pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001. A seguito dell'istruttoria espletata l'Ufficio competente esprime quanto qui di seguito si riporta:

In merito all'intervento di cui trattasi con Determinazione n°409 del 30/luglio/2010 del Dirigente Ufficio Programmazione-Politiche Energetiche -VIA e VAS, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21/7/2010, è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In ordine all'intervento di cui trattasi, in sede di valutazione degli aspetti meramente paesaggistici il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota n.6316 del 29/7/2011, evidenziava alcune incompatibilità dell'intervento in progetto con gli obiettivi generali di tutela paesaggistica definiti dalle NTA del vigente PUTT/P. In particolare, veniva evidenziata dalla nota del Servizio Assetto del Territorio la necessità di procedere a modifiche migliorative dell'articolazione piano-volumetrica del progetto presentato relativo alla stazione RTN di Casamassima nonché alla rimodulazione delle relative misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali previsti soprattutto in considerazione della presenza, nell'ambito d'intervento, di alcune emergenze paesaggistiche ivi compreso l'istituendo Parco Lama S.Giorgio e Giotta. Nello specifico, solo al fine di apportare modificazioni migliorative e non già significative alla soluzione progettuale presentata peraltro già assentita dal competente Comitato V.I.A., venivano sollevate dal Servizio Assetto del Territorio perplessità in ordine alla prevista realizzazione di collinette in terre armate con relativo rinverdimento atteso che tale misura, pur risultando alquanto efficace per la mitigazione dell'impatto visivo della stazione RTN prevista in progetto, per le sue caratteristiche dimensionali avrebbe di fatto modificato, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento. Pertanto il Servizio Assetto del Territorio, nella citata nota n.6316 del 29/7/2011, reputava opportuno che la soluzione progettuale presentata fosse riconfigurata mediante individuazione di soluzioni alternative con caratteri-

stiche tipologiche e dimensionali più consone al contesto geomorfologico esistente anche prevedendo esclusivamente una mera sistemazione a verde di mitigazione delle aree opportunamente integrata con individuazione di eventuali ulteriori aree da sistemare a verde di compensazione, attesa la relativa vicinanza della prevista stazione di conversione RTN all'istituendo Parco regionale Lama S.Giorgio e Giotta. La società proponente l'intervento di cui trattasi, in ottemperanza alle integrazioni e modificazioni richieste dal Servizio Assetto del Territorio, trasmetteva al Servizio Ecologia ed al Servizio Assetto del Territorio, di cui al prot.30/11/2011 n.0010005, la documentazione scritto-grafica integrativa denominata "Elaborato rettificato a seguito del parere della Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio del 29/7/2011 n.6316/A00145" qui di seguito riportata:

- Relazione tecnica integrativa;
- TAV n.01 -Soluzione alternativa proposta e vincolistica esistente;-TAV n. 02- Ubicazione alternative della nuova stazione;
 - a) soluzione 1 progetto iniziale;
 - b) soluzione 2 allegato alla VIA approvata con D.D n.409 del 30/7/2010;
 - c) soluzione 3 rettifica a seguito di parere del 29/7/2011 prot 6316/A00145 del Servizio Assetto Territorio
- TAV n. 03- progetto di mitigazione paesaggistica-planimetria di progetto;
- TAV n. 04- progetto di mitigazione paesaggistica-sezioni.

La nuova soluzione progettuale presentata da ENEL Spa riporta, in sintesi, una diversa sistemazione delle opere di mitigazione già previste per la costruenda sottostazione di Casamassima. Tate diversa sistemazione prevede la realizzazione, in adiacenza ai corpi di fabbrica ed in luogo dei terrapieni, di una piantumazione disordinata per collocazione spaziale e per età degli esemplari. Tale modalità di mitigazione, Inoltre, viene estesa anche alle altre aree contigue alla costruenda stazione, sempre entro i confini delle aree interessate dal progetto originario.

In ordine alla nuova soluzione progettuale adottata da ENEL Spa, relativa alle opere di mitigazione

previste per la nuova stazione RTN di Casamassima in recepimento delle prescrizioni formulate dal Servizio Assetto dei Territorio, il Comitato Regionale per la Valutazione Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole nella seduta del 08/11/2011.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con delibera di G.R. del 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del, si evidenzia quanto segue:

- Con riferimento al valore paesaggistico degli ambiti territoriali estesi (ATE) direttamente interessati dall'intervento in progetto si evidenzia che le opere in argomento ricadono in gran parte in un ATE classificato di tipo "E" di valore paesaggistico "normale" (punto 1.5, art 2.01 delle NTA del PUTT/P) e, solo per qualche tratto, interessano direttamente Ambiti Territoriali Estesi classificati di tipo "C di valore paesaggistico "distinguibile" punto 1.3 art.2.01 delle NTA del PUTT/P). In particolare la classificazione " C " individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti . Stante la classificazione " C " le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art.2.01 delle NTA. dei P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la necessità del rilascio del parere nonché dell'autorizzazione paesaggistica in ordine all'intervento in progetto. Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile " C " prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli ATE. di tipo "C", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art.3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree ;”
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazione e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostruzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Con riferimento al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/ utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue.

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

- L’area d’intervento non risulta interessata direttamente da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area direttamente interessata dalle opere in progetto non è interessata dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc., ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geomorfologico. Si specifica comunque che l’elettrodotto interrato in progetto interferisce, nel tratto terminale, con l’area di pertinenza dell’Ambito Territoriale Distinto definito dal PUTT/P quale area litoranea (art.3.07 delle NTA del PUTT/P) soggetto agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art.2.02 delle NTA del PUTT/P, alle direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell’art. 3.05 delle NTA del PUTT/P nonché alle prescrizioni di base di cui al punto 3.07.4 dell’art 3.07 delle NTA del PUTT/P. L’elettrodotto in progetto, sempre nel tratto terminale prossimo alla linea di costa, risulta ricadere in aree soggette anche alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Galasso e L.1497/39 nonché alle deposizioni di tutela paesaggistica di cui alla lettera a) dell’art. 142 del D.Lvo n°42/2004 e ss.mm.ii.
- Si rappresenta altresì che per un tratto, di una lunghezza pari a circa 644 mt, l’elettrodotto interrato in progetto risulta posizionato nell’area annessa dell’Ambito Territoriale Distinto definito dal vigente PUTT/P quale “corso d’acqua” (art 3.08 delle NTA del PUTT/P) soggetto agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.2.02 delle NTA del PUTT/P, alle direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art 3.05 delle NTA del PUTT/P nonché alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell’art 3.08 delle NTA del PUTT/P. Si specifica che la predetta peculiarità paesaggistica, individuata dal PUTT/P e denominata “Torrente S.Caterina”, rientra altresì nel novero dei cosiddetti “corsi d’acqua pubblica” di cui al R. D. 11/12/33 n.1775 e pertanto risulta soggetta anche alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui alla lettera c) dell’art. 142 del D.Lvo n°42/2004 e ss.mm.ii
- Per quanto attiene ai previsti elettrodotti aerei 380KV, di raccordo tra la nuova stazione RTN di Casamassima e la rete esistente (Bari ovest-Brindisi e Andria-Brindisi sud), si evidenzia che il

progetto di cui trattasi prevede, in due punti, l'attraversamento della lama San Giorgio" che rappresenta un dell'Ambito Territoriale Distinto definito dal vigente PUTT/P quale "corso d'acqua" (art 3.08 delle NTA del PUTT/P) soggetto agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 delle NTA del PUTT/P, alle direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P nonché alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art 3.08 delle NTA del PUTT/P.

Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale:

L'area direttamente interessata dall'intervento in progetto non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse botanico - vegetazionale. Si specifica, comunque, che un tratto dell'elettrodotto interrato in progetto risulta attiguo, per un tratto di circa 200 mt, al SIC-ZPS IT 9120006 "Laghi di Conversano" individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE del D.M. 3/4/2000 ovvero interferisce, sia pur indirettamente, con un'area naturale protetta (art 2.06 delle NTA del PUTT/P).

Sistema della potenzialità faunistica:

Un tratto dell'elettrodotto interrato in progetto risulta ricadere nell'area annessa alla Riserva Naturale Orientata Regionale "Laghi di Conversano" che è individuata dal PUTT/P come area protetta dal punto di vista faunistico (art.3.13 delle NTA del PUTT/P). Nell'area di pertinenza e nell'area annessa al predetto "bene" paesaggistico individuato dal PUTT/P si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02, le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.13.4 dell' art 3.13 delle NTA del PUTT/P.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

- L'area direttamente interessata dalle opere in progetto risulta priva di particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico. Si specifica comunque che un tratto dell'elettrodotto interrato in progetto ricade nell'area annessa ad un Ambito Territoriale Distinto individuato come "zona archeologica" (art 3.15 delle NTA del PUTT/P) denominato Madonna di Grottole (Insediamento neolitico) soggetto a vincolo di tutela archeologica ex L. 1089/39 nonché a vincolo di tutela paesaggistica ex art. 142 lett m) D.Lvo 42/2004. Nell'area di pertinenza del predetto "bene" paesaggistico si applicano, secondo le NTA del PUTT/P, gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell' art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05 e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell' art. 3.15 delle NTA del PUTT/P; nell'area annessa al predetto "bene" paesaggistico si applicano invece gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art 3.05 e le prescrizioni a base di cui al punto 4.2 dell'art.3.15 delle NTA del PUTT/P.
- L'intervento in progetto risulta ricadere altresì nell'area annessa alla "Masseria Roberti" (segnalazione architettonica) ed alla "Masseria Lavorra" (vincolo architettonico) che risultano individuate dal PUTT/P come "beni architettonici extraurbani" (art. 3.16 delle NTA del PUTT/P), ovvero come ATD soggetti a specifica tutela ed individuati dalle relative carte tematiche del PUTT/P. Nell'area di pertinenza dei predetti beni paesaggistici si applicano gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P; nell'area annessa ai predetti beni si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art 3.15 delle NTA del PUTT/P.
- Come in precedenza già riportato la documentazione presentata evidenzia che l'intervento interviene su aree in parte soggette a vincolo ex L.1497/39 e decreti Galasso nonché su aree soggette alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui alla lettera a) e lettera c) dell'art. 142 del D.Lvo n°42/2004 e ss.mm.ii.

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui si colloca l'intervento in progetto risulta caratterizzato, in maniera prevalente, da un paesaggio di tipo culturale; ovvero l'ambito territoriale d'intervento non possiede un elevato grado di naturalità ad eccezione delle aree interessate dal tratto terminale dell'elettrodotto interrato in progetto, che risulta invece posizionato a ridosso della linea di costa, nonché delle aree dove è previsto l'attraversamento aereo di "Iama San Giorgio".

- Con riferimento invece alle specifiche aree che saranno interessate direttamente dall'intervento in progetto, queste, in quanto coincidenti in massima parte con la viabilità esistente, non risultano pertanto interessate dalla presenza di alcun Ambito Territoriale Distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.04 titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; fatta eccezione per l'area di pertinenza dell'area litoranea, che sarà interessata direttamente dal cavidotto interrato, nonché per l'area annessa alla "Iama San Giorgio" dove è previsto un attraversamento aereo con i sostegni ricadenti nell'area annessa della predetta incisione carsica.

Pertanto, con riferimento alle NTA del PUTT/P per i tratti che interferiscono direttamente e/o indirettamente con gli ATD ("Area litoranea" e "Iama San Giorgio"), l'intervento in progetto costituisce "opera di rilevante trasformazione" (art. 4.01 delle NTA del PUTT/P) da sottoporre a "verifica di compatibilità paesaggistica" (art. 4.03 delle NTA del PUTT/P) e dovranno essere oggetto di eventuale rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica" (art. 5.04 delle NTA del PUTT/P) in "deroga" (art. 5.07 delle NTA del PUTT/P) da parte della Giunta Regionale.

Per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto interrato ricadenti entro l'area annessa del corso d'acqua "Torrente S. Caterina", l'intervento in argomento risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art. 3.08. punto 4.2 delle NTA del PUTT/P) in quanto rientra nel novero delle infrastrutture tecnologiche con opere a rete completamente interrate.

Con riferimento ai tratti dell'elettrodotto interrato ricadenti entro l'area annessa all'area naturale protetta SIC- ZPS it 9120006 "Laghi di Conversano" non si rilevano, dal punto di vista paesaggistico, motivi ostativi atteso che il tracciato del cavidotto interrato in argomento, in quanto ricadente su un tratto di viabilità esistente, non interferisce direttamente con alcun habitat di pregio; il tutto fermo restando l'applicazione per l'intervento in progetto delle procedure di valutazione di incidenza ambientale, previste dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n° 120/2003, nonché dalle disposizioni della L.r. n° 11/2001 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto ricadenti entro l'area annessa alla Riserva Naturale Orientata Regionale "Laghi al Conversano" l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del vigente PUTT/P in quanto, in considerazione della tipologia delle opere previste (cavidotto interrato), non si realizzerà alcun grave turbamento alla fauna selvatica né alcuna modificazione significativa degli habitat di pregio ambientale (laghi di Conversano) stante la localizzazione del cavidotto interrato lungo il tracciato viario esistente.

Per quanto attiene ai tratti dell'elettrodotto interrato ricadenti entro l'area annessa alla zona archeologica "Madonna di Grottole", entro l'area annessa alla "Masseria Roberti" (segnalazione architettonica) nonché entro l'area annessa alla "Masseria Lavorra" (vincolo architettonico), l'intervento di cui trattasi risulta ammissibile secondo le NTA del PUTT/P (art. 3.15 punto 4.2 delle NTA del PUTT/P) atteso che lo stesso rientra nel novero delle opere di infrastrutturazione tecnologica senza significative modificazioni del sito.

- Considerate pertanto le caratteristiche tipologiche delle opere previste in progetto (cavidotto interrato), nonché la loro localizzazione prevalentemente lungo tracciati viari esistenti ovvero in aree del tutto prive di naturalità;

- tenuto conto che il tracciato del cavidotto interrato di cui trattasi, ad esclusione dell'area litoranea, non interferisce direttamente con alcun Ambito Territoriale Distinto individuato dal PUTT/P ovvero non crea pregiudizio ad alcun

elemento strutturante il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificato e definito dal Titolo III delle NTA del PUTT/P e dalle relative tavole tematiche;

- considerato che con riferimento alla rilevata interferenza delle opere in progetto con l'Ambito Territoriale Distinto "area litoranea" non sono oggettivamente individuabili alternative localizzative di tracciato che potrebbero, di fatto, non interessare direttamente il predetto Ambito Territoriale Distinto (area litoranea) atteso che il collegamento in cavo marino tra Italia ed Albania non può che interessare necessariamente il predetto ambito territoriale costiero;
- considerato altresì che l'intervento in progetto, che ha già trovato il preliminare assenso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (giusta nota n.6447 del 12/6/2009), risulta necessario e di preminente interesse nazionale oltre che locale e pertanto l'intervento in progetto di cui trattasi sottende un rilevante interesse pubblico;

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi è da reputarsi pertanto ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'Ambito Territoriale Esteso di riferimento che sarà interessato dalle previste trasformazioni. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata (cavidotto interrato) si rappresenta che queste, in quanto si sviluppa in maniera interrata lungo tracciati viari esistenti ovvero su aree antropizzate del tutto prive di naturalità, può considerarsi pertanto compatibile dal punto di viste paesaggistico-ambientale e culturale.

Per quanto attiene alla nuova soluzione progettuale relativa alla stazione RTN di Casamassima ed alle relative misure di mitigazione e/o compensazione previste in progetto si ritiene la stessa migliorativa rispetto a quella originaria precedentemente adottate.

Conclusioni e prescrizioni

Alla luce delle considerazioni e motivazioni in

precedenza riportate si ritiene l'intervento in argomento compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi che saranno direttamente interessati; pertanto si propone di rilasciare all'ENEL PRODUZIONE S.p.A., in ordine all'intervento di cui trattasi, l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga alle prescrizioni di base di cui all'art.5.07 delle NTA del PUTT/P, esplicitante anche gli effetti di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 D.Lgs. 42/2004 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in argomento nel contesto paesaggistico di riferimento e preservare, anche in corso di esecuzione delle opere di cui trattasi, gli elementi paesaggistici strutturanti si ritiene necessario prescrivere le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali previsti:

In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle opere complementari provvisorie (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc.) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area di pertinenza e l'area annessa di alcun Ambito Territoriale Distinto (area litoranea, corso d'acqua, aree SIC-ZPS, area protetta, zona archeologica, beni architettonici extraurbani).

al termine dei lavori tutte le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi, ecc.) dovranno essere eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi ai fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

nelle aree posizionate a ridosso dell'area di pertinenza degli ATD sopra citati la fascia di lavoro dovrà essere contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile al fine di evitare, anche in corso di esecuzione delle opere di cui trattasi, modificazioni significative dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi nonché al fine di evitare impatti, sia pure indiretti, sulle predette aree di pregio paesaggistico.

Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico:

- Per quanto attiene al cavidotto interrato ricadente nell'area litoranea, dovranno essere limitati al

minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzabili in loco, dovranno essere allontanati e depositati a pubblica discarica nonché si dovrà procedere al totale ripristino dello stato dei luoghi nelle aree direttamente interessate dalle opere in progetto;

- In prossimità dell'attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua "lama San Giorgio" il posizionamento dei tralicci dovrà avvenire escludendo del tutto ogni trasformazione in alveo e/o delle sponde/argini/versanti. I sostegni per l'attraversamento aereo della predetta lama dovranno essere posizionati alla maggior distanza tecnicamente possibile dal ciglio più elevato della predetta incisione carsica nonché ad una distanza maggiore di mt. 100 dalla compagine a boscomacchia presente all'interno della predetta lama. Quanto sopra al fine della riduzione delle possibili interferenze con la vegetazione di pregio caratterizzante la predetta peculiarità geomorfologica nonché, più in generale, per la riduzione dell'impatto sull'ecosistema complessivo della predetta incisione carsica che sarà inclusa nell'istituendo parco.
- In presenza di eventuali aree classificate a pericolosità geomorfologia e/o idraulica, ovvero a Rischio dal vigente P.A.I., dovranno essere opportunamente realizzate, secondo le disposizioni all'uopo impartite dalla competente Autorità di Bacino ed anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e/o consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire e/o innescare eventuali fenomeni di dissesto

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- L'attraversamento delle aree a macchia-gariga, eventualmente presenti nell'area litoranea, dovrà possibilmente avvenire lungo sentieri esistenti e/o radure ovvero utilizzando aree quasi del tutto prive di vegetazione naturale di pregio al fine di limitarne al minimo indispensabile il danneggiamento;

a fine lavori si dovrà procedere anche al ripristino botanico-vegetazionale delle aree direttamente interessate dalle opere in progetto.

- per il tratto del cavidotto interrato ricadente a ridosso del SIC-ZPS IT 9120006 "Laghi di Conversano" dovrà essere acquisito, preventivamente alla realizzazione delle opere in progetto, il parere in ordine alla valutazione di incidenza ambientale, previste dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 come modificato ed integrato dall'art. del D.P.R. n° 120/2003, nonché previste dalle disposizioni dalla LR. n° 11/2001 e ss.mm.ii.
- in sede di esecuzione dei lavori dovranno essere salvaguardati il più possibile i cosiddetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A., del P.U.T.T/P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico; le siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.
- Pur ricadendo la stazione di conversione AC/DC e l'annessa stazione elettrica in un ATE classificato di tipo "E" dal PUTT/P, le predette opere, per le loro rilevanti caratteristiche dimensionali, potrebbero costituire un elemento di forte intrusione formale nel paesaggio agrario di interesse storico-culturale che attualmente caratterizza il contesto paesaggistico di riferimento. Pertanto, al fine di mitigare soprattutto l'impatto visivo delle predette opere in progetto, si ritiene necessario che vengano adottate idonee misure di mitigazione e/o compensazione dagli impatti quali:
 - a ridosso dei manufatti della stazione di conversione, ovvero nelle aree immediatamente attigue ai corpi di fabbrica, quale misura di parziale mitigazione dell'impatto soprattutto visivo riveniente dalla notevole dimensione ed articolazione pianovolumetrica dei corpi di fabbrica ed in aggiunta alla "colorazione a cielo" della parte sommitale dei corpi di fabbrica già prevista dal progetto presentato, siano messi a dimora soggetti arborei di altezza e tipologia variabile appartenenti alla vegetazione forestale potenziale dell'ambito terri-

toriale oggetto d'intervento come indicato nell'elaborato rettificato a seguito del parere della Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio del 29/7/2011 n.6316/A00145° acquisito ai prot. regionale n.0010005 del 30/11/2011.

- Poiché lungo la strada statale, posizionata a ridosso dell'area che sarà interessata dalla realizzazione della stazione di conversione, si hanno attualmente condizioni visuali tali che consentirebbero di percepire in maniera significativa la presenza dei manufatti previsti in progetto, si prescrive che lungo la predetta viabilità, ed in particolare nelle aree in disponibilità, siano messi a dimora soggetti arborei ed arbustivi della flora locale (da posizionarsi in filari) al fine di creare una idonea barriera di verde quale schermo alle visuali che dalla strada consentirebbero di percepire la presenza della stazione di conversione prevista in progetto.
- Quale misura di compensazione degli impatti, anche mediante la stipula di un eventuale protocollo d'intesa, le economie derivanti dalla diversa configurazione delle opere di mitigazione disposte dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21/7/2010 rispetto a quelle previste nella nuova soluzione progettuale di cui alla nota n.0010005 del 30/11/2011, dovranno essere utilizzate per connettere le aree a "macchia mediterranea", già previste nel progetto di sistemazione a verde dell'area della stazione di conversione, con la compagine boschiva attualmente presente sul versante sud all'interno della "lama San Giorgio" che risulterà inclusa nella perimetrazione dell'istituendo parco naturale regionale.

Con riferimento alle componenti storico-culturali:

- in generale dovranno essere opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione, muretti a secco della divisione dei campi) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti). In particolare, soprattutto nei tratti ricadenti nell'area annessa alla "Masseria Roberti (segnalazione architettonica) ed alla "Masseria Lavorra"(vincolo architettonico), che risultano individuate come "beni

architettonici extraurbani" dalle NTA del PUTT/P, dovranno essere preservati integralmente i muretti a secco posizionati lungo il tracciato viario che sarà direttamente interessato dalle opere in progetto. I predetti manufatti in pietra locale, che attualmente caratterizzano il contesto paesaggistico dei luoghi, qualora necessariamente interessati dalle opere in progetto, dovranno essere totalmente ripristinati in analogia formate e materica con quelli già presenti nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Gli interventi ricadenti a ridosso della "zona archeologica" denominato "Madonna di Grottole" (insediamento neolitico), prima della loro esecuzione, dovranno acquisire il preventivo parere da parte della competente Soprintendenza Archeologica. :

Viste:

la legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";

l'art.1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n.290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto

2004,n.239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

la Delibera di Giunta Regionale del 23 novembre 2010 n. 2563 "Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 - sexies

del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e ss.mm.ii., per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale" la quale prevede che, al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Tutto ciò premesso

Si propone alla Giunta regionale di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio della autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società Enel Produzione S.p.A. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento merchant- line, in corrente continua da 500 Kv- 500MW ed in cavo misto sottomarino – terrestre, tra l'Italia e l'Albania, nel tratto tra la nuova S.E. di Casamassima (BA) e la nuova S.E. di Porto Romano (Provincia di Durres – Albania). Tratto compreso tra la S.E. di Casamassima (BA) ed il limite delle acque territoriali.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

L'Assessore alla Qualità ed all' Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti d'Ufficio, dei Dirigenti di Servizio e dei Direttori di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di esprimere l'intesa, di cui all'art.1 – sexies del decreto legge n.239/03 convertito nella legge n.290/03 ed infine modificato dalla legge n.239/04, al fine del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prevista dalle stesse disposizioni, relativa all'istanza presentata dalla società dalla società Enel Produzione S.p.A. ed avente per oggetto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un collegamento merchant- line, in corrente continua da 500 Kv- 500MW ed in cavo misto sottomarino – terrestre, tra l'Italia e l'Albania, nel tratto tra la nuova S.E. di Casamassima (BA) e la nuova S.E. di Porto Romano (Provincia di Durres – Albania). Tratto compreso tra la S.E. di Casamassima (BA) ed il limite delle acque territoriali.
2. di Rilasciare alla società Enel Produzione S.p.A. l'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga di cui agli artt. 5.04 e 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per la costruzione ed all'esercizio di un collegamento costruzione ed all'esercizio di un collegamento in merchant- line, in corrente continua da 500 Kv- 500MW ed in cavo misto sottomarino – terrestre, tra l'Italia e l'Albania, nel tratto tra la nuova S.E. di Casamassima (BA) e la nuova S.E. di Porto Romano (Provincia di Durres – Albania). Tratto compreso tra la S.E. di Casamassima (BA) ed il limite delle acque territoriali con le prescrizioni riportate in narrativa al

punto “valutazione paesaggistica e prescrizioni” parte integrante del presente provvedimento ;

3. di dare atto che le opere in argomento sono individuate negli elaborati progettuali e nelle note tecniche inviate dalla società Enel Produzione S.p.A. ;
4. di rilasciare l’attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 delle NTA del PUTT/P), esplicitante anche gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi di quanto disposto dall’art. 156 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P, ferma restando la necessità di acquisire il parere obbligatorio dei Comuni interessati per l’intervento in argomento;
5. di subordinare l’opera da realizzare alle risultanze della Conferenza di Servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari, nell’ambito del procedimento autorizzativo coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativamente all’istanza presentata dalla società Enel Produzione S.p.A.;
6. di trasmettere a cura del servizio proponente copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza nonché, per opportuna conoscenza, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai Comuni di Polignano a Mare, Conversano, Mola di Bari, Turi e Casamassima , alla Provincia di Bari ed alla Società Enel Produzione S.p.A. viale Regina Margherita, 125 00198 Roma.
7. di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta.
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 45

Rinnovo della convenzione per la gestione dell’Imposta regionale sulle Attività produttive e dell’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche.

L’Assessore alla Bilancio, Avv. Michele Pelillo, sulla base dell’istruttoria effettuata e confermata dal Dirigente del Servizio Finanze, riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive” nel disciplinare l’IRAP, prevedeva, ai sensi dell’art. 24 (Poteri delle Regioni), la facoltà, per le Regioni, di disciplinare, con propria legge, le procedure applicative dell’imposta, attribuendo, nel contempo, alle medesime, la competenza relativa all’accertamento delle violazioni.

La citata norma disciplinava, altresì, la possibilità di prevedere, con la medesima legge regionale, apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze “per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso....”

Con l’art. 7 della l.r. n. 25/2003, si è provveduto ad introdurre la facoltà prevista dal citato art. 24 del d.lgs. 446/97 di stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF.

L’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF devono essere svolte dall’Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le regioni;

Inoltre, le disposizioni di cui ai commi 43, 44 e 52, art. 1, della L. 244 del 24/12/2007, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, art. 3, L.R. n°40 del

31/12/2007, e le disposizioni di cui alla L.R. n° 43/2008 sulla regionalizzazione dell'Irap, comportano la necessità del rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 536 del 31/3/2005, la convenzione è stata stipulata in data 9/6/2005, con vigenza 1/7/2005 – 30/6/2006 tra il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dott. Salvatore Di Giugno e l'assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 1097 del 18/7/2006, la convenzione è stata rinnovata in data 24/7/2006, con vigenza 1/7/2006 - 30/6/2007, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 1224 del 26/7/2007, la convenzione è stata rinnovata in data 1/8/2007, con vigenza 1/7/2007 – 31/12/2007, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n° 39 del 28/1/2008, la convenzione è stata rinnovata in data 7/2/2008, con vigenza 1/1/2008 – 31/12/2008, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione prof. Francesco Saponaro.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2416 del 10/12/2008, la convenzione è stata rinnovata in data 19/12/2008, con vigenza 1/1/2009 – 31/12/2009, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott. Massimo Orsi e l'Assessore regionale al Bilancio, Finanze e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2 del 11/01/2010, la convenzione è stata rinnovata in data 12/01/2010, con vigenza 1/1/2010 – 31/12/2010, tra il direttore regionale dell'Agenzia

delle Entrate dott.ssa Silvia Guarino e l'Assessore regionale al Bilancio e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A seguito della delibera di giunta regionale n. 2869 del 20/12/2010, la convenzione è stata rinnovata in data 25/01/2011, con vigenza 1/1/2011 – 31/12/2011, tra il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate dott.ssa Silvia Guarino e l'Assessore regionale al Bilancio e Programmazione Avv. Michele Pelillo.

A detta convenzione è stata data prima attuazione, con adozione di atto di indirizzo, come da delibera di Giunta regionale n° 58 del 1/2/2006. Mercè la vigenza della convenzione, sono stati avviati controlli mirati a determinate categorie, in uniformità del precitato atto di indirizzo; sono stati avviati controlli sui soggetti produttori di redditi di impresa e lavoro autonomo; sono stati predisposti "format" difensivi comuni, tra Regione ed Agenzia, sulle centinaia di ricorsi in tema di Irap.

La convenzione con l'Agenzia delle Entrate è inoltre quantomai opportuna anche alla luce della L.42/2009 in materia di federalismo fiscale e dei decreti legislativi attuativi.

A seguito dell'art. 5, L.R. 38 del 30/12/2011, la predetta convenzione prevederà con apposito atto integrativo le modalità di riversamento, a decorrere dall'anno 2012, presso la tesoreria regionale delle somme derivanti dalle attività di liquidazione, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Al fine di garantire il prosieguo del rapporto convenzionale si propone il rinnovo per mesi dodici, dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, giusta schema di convenzione qui allegata.

Ai sensi della l.r. 7/97 art. 4 comma 4 lett. k , l'Assessore relatore propone alla Giunta Regionale la adozione della presente Convenzione di durata annuale.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa derivante dal presente provvedimento, stimata in complessivi _ 2.400.000,00, graverà sullo stanziamento del capitolo 3835 (UPB 6.1.1) del bilancio 2012.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Finanze a valere sul bilancio di previsione per l'e.f. 2012.

Si dà atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale quale compenso ai componenti della commissione prevista dall'art. 4 della convenzione.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio Avv. Michele Pelillo;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Finanze;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di rinnovare la convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia, per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive e dell'addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, secondo lo schema allegato, relativamente al periodo 1/1/2012 – 31/12/2012;
- 2) di autorizzare il sig. Assessore al Bilancio, alla sottoscrizione della predetta convenzione;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta.
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

La Regione Puglia, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro n. 31, codice fiscale 80017210727 (di seguito denominata "Regione" o, congiuntamente all'Agenzia delle Entrate, "le Parti"), legalmente rappresentata dall'Avv. Michele Pelillo, nella sua qualità di Assessore al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia

E

L'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata "Agenzia"), legalmente rappresentata dal dott. Aldo Polito, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale della Puglia, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, dott. Attilio Befera, conferita con atto prot. n. 2008/104666 del 10 luglio 2008

PREMESSO

- a) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca "L'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- b) l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;

- c) l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- d) il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- e) l'art. 10, comma 4, del predetto decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le regioni;
- f) le leggi regionali n.32/1999 e n. 25/2003 dettano, a decorrere dal periodo d'imposta 2000, la disciplina in materia di IRAP;
- g) con delibera n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- h) l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa, tra l'altro, quando prevista da una norma di legge o di regolamento;
- i) l'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra le Amministrazioni centrali e le Regioni ed Enti locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;
- j) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "IRAP", l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- b) "addizionale", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- c) "imposte", l'IRAP e l'addizionale;
- d) "modello F24", il modello di pagamento da utilizzare per effettuare i versamenti unitari con eventuale compensazione disciplinati dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- e) "Codice", il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

ART. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le Parti in attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e delle leggi regionali n.32/1999 e n. 25/2003. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono relative alla prosecuzione di quelle disciplinate nella convenzione sottoscritta il 25/01/2011 e sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge nazionale e regionale e si riferiscono agli anni d'imposta 2000 e successivi. In particolare, le attività di cui al successivo comma 2 sono svolte secondo le modalità e i termini previsti con legge regionale e nazionale.
2. L'Agenzia assicura con i propri uffici istituiti sull'intero territorio nazionale:
 - a) l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti connessi alle attività indicate nel presente comma;
 - b) la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni presentate;
 - c) l'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte dovute;
 - d) la tutela avanti agli organi del contenzioso per le eventuali controversie relative alle imposte;
 - e) l'esercizio delle attività di autotutela;
 - f) la riscossione spontanea e coattiva;
 - g) l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
3. I funzionari della Regione partecipano ai corsi di formazione sulle imposte, organizzati dall'Agenzia per i propri dipendenti, previo accordo tra le Parti che, di volta in volta, concordano le modalità di partecipazione ed i relativi oneri economici.

ART. 3**Criteri generali per la gestione delle imposte**

La Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte.

La Regione definisce, con apposito atto, le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di imposte, nei confronti dei contribuenti con domicilio fiscale nell'ambito della Regione. Con il medesimo atto sono, altresì, indicati i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, nonché i criteri informativi da assumere ai fini della decisione di agire o resistere in giudizio, ovvero rinunciare al proseguimento del contenzioso, anche al fine di evitare inutili controversie con i contribuenti.

ART. 4**Commissione paritetica**

1. Presso la Regione è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività previste dalla presente convenzione, tenuto conto delle peculiarità della realtà economica territoriale, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- a) livelli di assistenza ai contribuenti;
- b) individuazione delle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione;
- c) coordinamento della programmazione dell'attività di controllo sostanziale prevista dall'articolo 7 della presente convenzione e relativo monitoraggio;
- d) coordinamento e monitoraggio della gestione del contenzioso, eventualmente attraverso la formulazione di atti di indirizzo sulla decisione di agire o resistere in giudizio;
- e) coordinamento e monitoraggio delle attività di consulenza giuridica di interpello;
- f) coordinamento e monitoraggio della gestione dei rimborsi;
- g) monitoraggio dell'esercizio dell'autotutela;
- h) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, della gestione della riscossione coattiva;
- i) monitoraggio, attraverso il sistema CENT, dell'attività di riscossione relativa alle categorie economiche o tipologie di contribuenti di significativo interesse per la Regione.

2. La commissione paritetica è composta da 4 rappresentanti della Regione e da 4 rappresentanti dell’Agenzia.

3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento del Dirigente del Servizio Finanze della Regione Puglia di concerto con il Direttore Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate. Con analogo provvedimento sono adottate le norme di funzionamento della commissione. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della Regione.

ART. 5

Assistenza ai contribuenti

1. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti sull’intero territorio nazionale per gli adempimenti connessi alla dichiarazione e al pagamento delle imposte.
2. Sarà, inoltre, assicurata l’assistenza ai contribuenti che provvedono agli adempimenti dichiarativi e di pagamento mediante sistemi informatici e telematici, compresa la possibilità di utilizzare i programmi eventualmente predisposti dall’Agenzia.
3. L’Agenzia assicura, inoltre, la distribuzione ai contribuenti presso i propri uffici di moduli, stampati e materiale informativo predisposto dalla Regione.
4. L’Agenzia assicura la gestione delle attività di consulenza giuridica e di interpello, di cui all’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
5. L’Agenzia provvede alla verifica della corretta applicazione della normativa nazionale e regionale in sede di controllo delle dichiarazioni, secondo le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ART. 6

Liquidazione delle imposte

1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate.
2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti.

3. Gli uffici dell'Agenzia assicurano l'assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall'attività prevista dal presente articolo.

ART. 7

Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti, relativi ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, anche mediante sistemi telematici agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone preventiva comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, altresì, alla definizione dei verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5 bis del predetto decreto legislativo n. 218/1997, nonché degli inviti a comparire, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dello stesso decreto.

ART. 8

Contenzioso

L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.

1. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.

2. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.
3. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ART. 9

Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Gli uffici dell'Agenzia effettuano le iscrizioni delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione mediante ruolo.
3. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.
4. Con atto aggiuntivo alla presente convenzione sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 5, L.R. 38 del 30 dicembre 2011, recante disposizioni per il riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di controllo fiscale a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale al reddito delle persone fisiche.

ART. 10**Rimborsi**

1. Gli uffici dell’Agenzia, competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente, effettuano, d’ufficio o su richiesta del contribuente stesso, i rimborsi delle imposte indebitamente versate.
2. Ai fini del recupero, da parte dell’Agenzia, degli importi anticipati ai sensi del comma 1, la Struttura di Gestione trattiene tali importi sulle somme da versare alla Regione in relazione ai pagamenti delle imposte effettuati dai contribuenti; sui predetti importi sono dovuti gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell’anticipazione e quello del recupero.
3. Se, nonostante l’applicazione della procedura indicata al comma 2, alla data del 31 dicembre residuano anticipazioni non recuperate, la Struttura di Gestione lo comunica alla Regione, che, entro 90 giorni, restituisce tali anticipazioni e i relativi interessi versandoli nella contabilità speciale denominata “fondi di bilancio”.
4. In deroga al punto n. 7 dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale 15 ottobre 1998, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al recupero delle somme anticipate dall’Agenzia per ripianare i saldi negativi afferenti la Regione, derivanti da compensazioni operate dai contribuenti in sede di versamento unitario, utilizzando crediti relativi alle imposte vantati nei confronti della Regione stessa.
5. In relazione agli interessi maturati ai sensi del comma 2 e trattenuti sulle somme da versare alla Regione, l’Agenzia trasmette, insieme alla richiesta di saldo, di cui all’articolo 13, apposita documentazione di dettaglio, allo scopo di consentire il controllo delle operazioni effettuate.

ART. 11**Servizi informativi**

1. La Regione s’impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia degli atti normativi e amministrativi adottati in materia di imposte.
2. La Regione individua univocamente mediante i codici Atecofin vigenti al momento della deliberazione della legge regionale (all’attualità Atecofin 2007), i contribuenti che per l’attività esercitata sono soggetti ad una imposizione fiscale diversa rispetto a quella ordinaria.
3. L’Agenzia adotta le iniziative necessarie per dare la massima diffusione agli atti di cui al comma 1, assicurando la puntuale osservanza delle prescrizioni ivi previste.
4. L’Agenzia fornisce periodicamente alla Regione, mediante collegamento telematico, gli strumenti e le informazioni indicati nell’allegato n. 1.

5. La Regione ha facoltà di chiedere specifiche informazioni o elaborazioni che sono fornite o eseguite al costo unitario di euro 2.600,00 per singola fornitura relativa al dettaglio dei soggetti che concorrono al singolo dato statistico visualizzabile tramite CENT. Altre tipologie di forniture sono eseguite, previa individuazione dei relativi costi, tenuto conto delle complessive esigenze dell'Agenzia.

6. L'Agenzia si impegna ad informare la Regione della disponibilità di informazioni ed elaborazioni diverse da quelle indicate nell'allegato n. 2, che potranno essere fornite o eseguite a richiesta della Regione, previa individuazione dei relativi costi.

ART. 12

Rimborso spese

1. Per i servizi resi ai sensi dell'art 9, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia il 10% degli importi pagati dall'Agenzia agli intermediari della riscossione. Tali importi ammontano a :

a) per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:

- non è dovuto alcun compenso per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
- € 0,90 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario;
- € 1,00 per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente postale;

b) per le deleghe conferite a banche convenzionate ed Equitalia S.p.A. e sue partecipate:

- € 1,40 per il modello F24 "CBI";
- € 2,00 per il modello F24 "cartaceo";

c) per le deleghe conferite a Poste Italiane S.p.A.:

- € 2,20 per il modello F24 "CBI";
- € 2,55 per il modello F24 "cartaceo".

Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento degli importi spettanti alla Regione e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico della Regione una percentuale dei predetti costi; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento delle somme spettanti alla Regione ed il numero totale delle righe di tali modelli.

2. Per i servizi resi ai sensi degli artt. 5, 6, 8, 9, comma 2, e 10, comma 1, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 5,00 annui per ciascun soggetto passivo ai fini IRAP.

3. Relativamente alle attività di cui all'art. 7, la Regione corrisponde all'Agenzia un importo pari al 10% del riscosso relativo a ciascun procedimento di accertamento effettuato. Per le attività riguardanti gli accertamenti effettuati sulle categorie economiche e tipologie di contribuenti, di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), oltre all'importo indicato nel precedente periodo, spetta all'Agenzia un compenso pari a euro 125,00 per ciascun controllo sostanziale eseguito ai fini IRAP.

4. Per ogni parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 4, la Regione corrisponde all'Agenzia euro 250,00.

ART. 13

Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

1. L'Agenzia invia alla Regione le fatture con l'indicazione del rimborso spese spettante ai sensi dell'articolo 12, trasmettendo, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato, entro:

- 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75 % di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in due rate di pari importo;
- 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 4 svolte nell'anno precedente.

2. I rimborsi spese di cui al comma 1, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'invio delle fatture indicate al medesimo comma 1.

3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 14**Inadempienze contrattuali**

1. L'Agenzia è responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.
2. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà, sulla base di rapporti circostanziati, a chiedere all'Agenzia, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alla richiesta, o non giustifichi l'inadempimento, la Regione, previa messa in mora, chiede la sospensione della procedura di trattenimento di cui all'articolo 13, comma 2, per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà risolvere la convenzione senza alcun onere aggiuntivo.
4. La violazione da parte della Regione dei divieti e degli impegni in materia di trattamento dei dati personali previsti dal Codice e richiamati nel presente accordo comporta la possibilità per l'Agenzia di revocare l'autorizzazione al collegamento al sistema informativo e il diritto di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

ART. 15**Archivi e trattamento dei dati personali**

1. La Regione, quale ente titolare delle imposte, è proprietaria dei dati e delle informazioni ad esse relativi.
2. Tali informazioni sono rese disponibili dall'Agenzia tramite l'Amministrazione finanziaria centrale, con le modalità e le cautele previste dal Codice da definire con separato accordo tra le Parti.
3. L'Agenzia fornisce alla Regione le informazioni contenute negli allegati n. 1 e 2 nelle scadenze temporali e secondo le modalità negli stessi indicate.

ART. 16**Modifiche della convenzione**

1. Qualora, nel corso dell'anno, mutino in modo rilevante e per motivi impreveduti le condizioni nelle quali l'Agenzia esercita le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie. Gli atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente convenzione, devono prevedere la quantificazione dei relativi costi.

2. Gli ulteriori servizi o attività garantiti alle altre Regioni o Province Autonome, in virtù della stipula da parte delle stesse della convenzione con l'Agenzia, in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, sono assicurati alla Regione alle medesime condizioni delle altre Regioni e Province Autonome.

3. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di definire con successivo accordo le eventuali integrazioni ai servizi previsti nella presente convenzione all'esito delle verifiche, svolte dalle competenti strutture dell'Agenzia, circa opportunità, fattibilità e assenza di relativi oneri.

ART. 17**Foro competente**

1. Per ogni controversia inerente all'esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

ART. 18**Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata a decorrere dal 01° gennaio e fino al 31 dicembre 2012.

ART. 19**Allegati**

1. La narrativa in premessa e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Bari, _____

per la Regione Puglia
L'Assessore al Bilancio
Avv. Michele Pelillo

per l'Agenzia
Il Direttore Regionale della Puglia
dott. Aldo Polito

ALLEGATO 1

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

INFORMAZIONI	PERIODICITÀ A' DELLE FORNITURE
Dati delle dichiarazioni unificate (informazioni anagrafiche e reddituali, sulle imposte erariali e sull'IRAP), dati dei modelli 730 (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali), dati dei modelli 770-semplificato (informazioni anagrafiche e reddituali sulle imposte erariali e previdenziali), presentate dai contribuenti	annuale (*)
Dati relativi agli esiti della liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti	trimestrale
Dati relativi ai contribuenti sottoposti a controllo e verifica	giornaliera
Dati relativi ai contribuenti nelle fasi del contenzioso tributario	mensile
Dati analitici relativi ai modelli di versamento unificato (informazioni identificative del soggetto, importo versato, compensazioni tra tributi, contributi e premi assicurativi)	giornaliera
Dati relativi alle iscrizioni a ruolo (informazioni identificative dei soggetti intestatari del ruolo, identificativo del ruolo, riferimenti degli atti da cui deriva l'iscrizione a ruolo, identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato, importi in riscossione suddivisi tra imposta, sanzioni ed interessi, esiti sullo stato del ruolo)	mensile
Dati relativi ai rimborsi (informazioni identificative del titolare del rimborso, importo suddiviso tra imposta e interessi, anno di riferimento, modalità di corresponsione, data di erogazione, esiti sullo stato del rimborso)	mensile
Dati relativi ai versamenti IRAP e delle altre imposte erariali degli Enti Pubblici destinati alla Regione	

(*)entro quattro mesi dalla data di trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo dell'Amministrazione Finanziaria.

STRUMENTI PER L'ANALISI E L'ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Strumenti di consultazione sui singoli contribuenti dei dati anagrafici e reddituali relativi alle dichiarazioni presentate
Strumenti di analisi statistiche sui versamenti mediante modello F24 e sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (selezioni guidate, produzione di report, estrazioni di dati su file esportabili verso prodotti di mercato) ¹
Strumenti di consultazione dei dati relativi ai versamenti unificati
Strumenti di analisi statistiche sulle entrate erariali e regionali desunte dalle deleghe di versamento (consultazione per aggregazioni temporali e territoriali, per attività economica, per natura giuridica, per tipologia di imposta) con aggiornamento mensile
Strumenti di monitoraggio dei versamenti diretti in Tesoreria degli enti e delle amministrazioni pubbliche con aggiornamento mensile

¹ Gli aggiornamenti delle informazioni avvengono trimestralmente per i versamenti mediante modello F24 e entro tre mesi dalla fornitura completa dei dati delle dichiarazioni per le informazioni relative a quest'ultime.

ALLEGATO 2

Ciascuna fornitura è accompagnata, oltre che dai dati identificativi del soggetto, anche dai dati anagrafici del medesimo, includendo almeno la sede legale, il codice attività ISTAT primario e la natura giuridica.

DATI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

A) DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente e comunque l'intero frontespizio;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione;
- f) i dati relativi ai versamenti F24.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, con le scadenze temporali di seguito indicate:

- entro il mese di aprile di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni presentate l'anno precedente, con le informazioni pervenute entro il mese di febbraio nel sistema informativo dell'Agenzia;
- entro il successivo mese di ottobre, a completamento della prima fornitura relativa alle dichiarazioni presentate l'anno precedente;
- mensilmente, i dati dei versamenti indicati al precedente punto f), con dettaglio di tutte le informazioni contenute nella sezione "contribuente" e nella sezione "regione".

B) ESITI DELLA LIQUIDAZIONE

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio di competenza della Regione, ovvero ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa, le cui dichiarazioni sono state variate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le componenti di base imponibile variate;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata a seguito dei controlli e delle correzioni effettuati dagli uffici;
- e) le informazioni contenute nel quadro IRAP della dichiarazione con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici, entro il mese di giugno di ciascun anno, relativamente alle dichiarazioni liquidate l'anno precedente.

C) ACCERTAMENTO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) sottoposti a controllo e verifica fiscale e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di accertamento;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito delle procedure di accertamento.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

D) CONTENZIOSO

I dati si riferiscono ai contribuenti aventi sede legale o domicilio fiscale nei territori di competenza della Regione (per quanto riguarda l'IRAP con riferimento ai contribuenti che hanno dichiarato redditi soggetti all'IRAP relativamente alla competenza della Regione stessa) che hanno instaurato una controversia in materia tributaria e riguardano, in particolare:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) lo stato della pratica di contenzioso;
- c) l'imponibile rideterminato;
- d) l'imposta rideterminata e le sanzioni applicate a seguito della sentenza.

I dati vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia, nonché attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

E) RUOLI E RIMBORSI

I dati si riferiscono alle iscrizioni a ruolo e ai rimborsi erogati e riguardano, in particolare:

1. per i ruoli:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) i dati identificativi del ruolo e i riferimenti degli atti cui esso si riferisce;
- c) i dati identificativi dell'ufficio che ha emesso il ruolo e dell'agente della riscossione incaricato;
- d) gli importi del ruolo suddivisi per imposta, sanzioni e interessi;
- e) lo stato e l'esito.

2. per i rimborsi:

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) l'anno di riferimento;
- c) le modalità e la data di corresponsione;
- d) gli importi del rimborso suddivisi per imposta e interessi;
- e) lo stato e l'esito;
- f) la data di presentazione dell'istanza.

I dati di cui ai punti c), d), e) ed f), vengono forniti per consultazione telematica non appena disponibili nel sistema informativo dell'Agenzia; comunque tutte le informazioni sono rese disponibili attraverso forniture massive, effettuate per via telematica o mediante l'invio di supporti ottici.

F) ENTI PUBBLICI

- a) i dati identificativi del contribuente;
- b) le diverse tipologie di reddito e dell'IVA dichiarati ed il relativo ammontare;
- c) la composizione degli imponibili soggetti ad imposta o tributo di competenza regionale;
- d) i tributi dovuti;
- e) i dati relativi ai versamenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 46

Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l'Amministrazione comunale di Capurso per la sperimentazione di un progetto pilota sulla sostenibilità ambientale in edilizia. Ir 13/2008 "Norme sull'abitare sostenibile"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la REGIONE PUGLIA, ha approvato, la **LR 13/2008 "NORME SULL'ABITARE SOSTENIBILE"** che promuove e incentiva la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, mettendo a punto un sistema di certificazione ambientale degli edifici attraverso il Protocollo Itaca Puglia;
- La REGIONE PUGLIA, con l'Assessorato alla Qualità del Territorio, ha modificato ed innovato gli strumenti propri della Pianificazione sovraordinata, della pianificazione alla scala provinciale, urbana e settoriale attraverso la redazione e l'approvazione del D.R.A.G. e ha legiferato in merito alla rigenerazione ecologica del territorio;
- il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), la cui Proposta è stata approvata con DGR n. 1 del 11 Gennaio 2010, è tra l'altro orientato alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento della qualità insediativa, prevedendo l'accompagnamento del processo di elaborazione del Piano attraverso azioni e progetti sperimentali che determinino la realizzazione di esperienze esemplificative degli obiettivi e delle metodologie del Piano;
- La REGIONE PUGLIA ha già attivato in passato protocolli di intesa, in affiancamento alle amministrazioni comunali, finalizzati a sperimentare

l'applicazione delle norme e degli strumenti recentemente approvati al fine di realizzare attività innovative su casi di studio ritenuti particolarmente significativi in materia di pianificazione territoriale, rigenerazione urbana e di sostenibilità energetico-ambientale.

- la Regione su iniziativa dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, ha promosso ed incentivato la sostenibilità ambientale nell'edilizia residenziale con la L.R. del 10-06-2008 n.13 "Norme per l'Abitare Sostenibile" e successive deliberazioni che definiscono il sistema di valutazione basato sul protocollo ITACA Puglia, di certificazione e di accreditamento;
- come previsto dall'art.3 della L.R. 13/'08, agli Enti Locali spetta un ruolo rilevante all'interno del sistema disegnato dalla stessa legge. Infatti l'efficacia dei procedimenti definiti dalla norma richiede che i Comuni deliberino in merito alla integrazione dei regolamenti edilizi ed alla graduazione degli incentivi ed attivino un sistema efficace di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge. La suddetta attività di affiancamento è particolarmente importante per promuovere la diffusione dell'approccio all'abitare sostenibile sancito dalla L.R. 13/'08 presso gli Enti Locali, i professionisti e le imprese ed accrescere la consapevolezza dei vantaggi della sostenibilità ambientale in edilizia presso il più vasto pubblico. Tale attività si aggiunge ad altri strumenti messi a punto e gestiti dall'Assessorato alla Qualità del Territorio per conseguire questi ultimi obiettivi: dal sito internet alla guida all'applicazione delle norme, alle iniziative formative dedicate per promuovere l'acquisizione di competenze e l'aggiornamento da parte dei tecnici interni ed esterni alle pubbliche amministrazioni.

Considerato che:

- Il COMUNE di Capurso al fine di poter acquisire in maniera ottimale i contenuti della LR 13/2008 e successive deliberazioni, nei propri strumenti di governo del territorio, intende sperimentare su un caso pratico l'applicazione del recente Protocollo nazionale Itaca 2011 correlandolo alla definizione degli incentivi graduati in funzione del livello di

sostenibilità raggiungibile in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della stessa L.R.13/'08;

Preso atto:

- che il Comune di Capurso con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/07/2011 ha approvato lo Schema di protocollo di intesa con la Regione Puglia ed ha individuato una impresa, selezionata con precedente bando del 26.07.2011 la impresa attuatrice dell'intervento;

Considerato infine che:

- la collaborazione sopra descritta può costituire, per la Regione Puglia, occasione di sperimentazione delle finalità contenute nella legge 13/2008;
- essa può creare utili occasioni di confronto per la crescita e la diffusione della cultura della sostenibilità in campo energetico ed ambientale.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno sottoscrivere un Protocollo di intesa tra Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio e Comune di Capurso secondo lo Schema allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n° 7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;
- a voti unanimi e palesi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di approvare lo “Schema di Protocollo di Intesa” tra la Regione Puglia e il Comune di Capurso
- di delegare alla sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa l'Assessore alla Qualità del territorio;

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO alla Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 21/07/2011

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PUGLIA E COMUNE DI CAPURSO

Oggetto: Protocollo d' intesa tra Regione Puglia, Assessorato all'Assetto del Territorio e il Comune di Capurso per la sperimentazione di un progetto pilota sulla sostenibilità ambientale in edilizia.

PREMESSO CHE

- la Regione su iniziativa dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, ha promosso ed incentivato la sostenibilità ambientale nell'edilizia residenziale con la L.R. del 10-06-2008 n.13 "Norme per l'Abitare Sostenibile" e successive deliberazioni che definiscono il sistema di valutazione basato sul protocollo ITACA Puglia, di certificazione e di accreditamento;
- la parte attuativa della legge n.13 di competenza regionale non si esaurisce nell'approvazione del sistema di valutazione e di certificazione ma si sviluppa in un'azione capillare di comunicazione, informazione, sensibilizzazione nei confronti degli enti locali, dei tecnici, operatori economici e cittadini;
- come previsto dall'art.3 della L.R. 13/08, agli Enti Locali spetta un ruolo chiave all'interno del sistema disegnato dalla stessa legge. Infatti l'efficacia dei procedimenti definiti dalla norma richiede che i Comuni deliberino in merito alla integrazione dei regolamenti edilizi ed alla graduazione degli incentivi ed attivino un sistema efficace di controllo e monitoraggio dell'attuazione della legge.

CONSIDERATO CHE

- è compito della Regione, ai sensi della L.R. n. 13/2008, promuovere iniziative finalizzate a favorire la sperimentazione e diffusione di interventi di edilizia sostenibile, rimuovendo gli ostacoli che sinora hanno impedito una più estesa applicazione della legge;
- fra i principali problemi attuativi della L.R. n. 13/2008 vi è il mancato recepimento della legge stessa da parte della maggior parte dei Comuni, e in particolare il mancato recepimento nei propri strumenti di governo del territorio, con l'approvazione di apposita delibera di consiglio comunale, degli incentivi graduati in funzione del raggiungimento dei vari livelli di sostenibilità ambientale previsti dal protocollo ITACA e con la specifica finalità di favorire la sostituzione di edifici e la riqualificazione di quartieri caratterizzati da elevati livelli di inefficienza energetica e incompatibilità ambientale opportunamente diagnosticati, escludendo edifici e contesti urbani storici di valenza ambientale, culturale e architettonica;

- la Regione intende recepire il protocollo ITACA nazionale 2011 in sostituzione dell'attuale metodologia di valutazione basata sul vecchio Protocollo Itaca 2009 PUGLIA adattato al contesto regionale e non aggiornato al quadro legislativo vigente;
- il Comune di Capurso, è tra i comuni pugliesi intenzionato a recepire le indicazioni della L.R. 13/08, ma, al fine di poter acquisire in maniera ottimale tali contenuti nei propri strumenti di governo del territorio, intende sperimentare su un caso pratico l'applicazione del recente Protocollo nazionale Itaca 2011 correlandola alla definizione degli incentivi graduati in funzione del livello di sostenibilità raggiungibile in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della stessa L.R.13/08;
- nell'ambito dello stesso Comune di Capurso l'impresa edile Gruppo Stolfa Edilizia Sas nel richiedere il P.d.C. per la realizzazione del complesso edilizio Solaria, da realizzarsi a Capurso (BA) alla via L. Einaudi ang. Via S. Carlo, sul suolo individuato catastalmente al Foglio 3 P.IIIa 1491, si è resa disponibile a partecipare a tale sperimentazione proponendo il proprio immobile come progetto pilota;
- la stessa impresa edile Gruppo Stolfa sas al fine di perseguire gli incentivi di cui all'art.12 della L.R. 13/08 si impegna, a proprie spese, a conseguire per l'edificio scelto il livello di sostenibilità concordato dalle parti ed all'uopo ha individuato nella figura dell'arch. Daniela Petrone, iscritta all'ordine degli Architetti di Bari ed esperta in progettazione biocompatibile ed energeticamente efficiente, il proprio consulente tecnico e proprio referente presso le parti, che seguirà l'applicazione sia in fase progettuale che realizzativa della sostenibilità ambientale sull'edificio e i rapporti con le amministrazioni.

si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Gli accordi disciplinati dagli articoli che seguono sono oggetto di volontaria concertazione tra le Parti.

Art.3

Obiettivi generali

Avviare un'attività di collegamento, confronto e scambio nel cui ambito :

- la Regione per la realizzazione del progetto pilota di sperimentazione si impegna a fornire la propria disponibilità e supporto tecnico con l'obiettivo di poter sviluppare, grazie al riscontro pratico e applicativo, le proprie funzioni previste dall'articolo 3 della L13/08;
- Il comune di Capurso con la promozione della realizzazione del progetto pilota si impegna a recepire nei propri strumenti di governo del territorio gli incentivi graduati in funzione del raggiungimento dei vari livelli di sostenibilità ambientale con l'approvazione di apposita delibera.

Art.4**Oggetto**

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, le parti concordano sulla necessità di confrontare le metodologie applicate al fine di rendere sinergiche le azioni svolte da ciascuna delle parti nei diversi ambiti. A tal fine si definiscono le principali fasi del percorso progettuale e si istituisce un gruppo di lavoro quale ambito di confronto e coordinamento

Art.5**Il percorso progettuale**

- 1) Realizzazione di momenti di incontro, confronto e scambio di esperienze, nelle principali fasi progettuali e di verifica realizzativa;
- 2) Stesura di un documento di sintesi che descriva il percorso progettuale;
- 3) Analisi complessiva del percorso progettuale e confronto delle problematiche, criticità, metodologie efficaci e buone prassi emerse con la realizzazione concreta del progetto.

Art.6**Divulgazione della sperimentazione**

Entrambe le parti in accordo con l'impresa proponente ed esecutrice e il tecnico arch. Daniela Petrone da questi incaricato si impegnano a divulgare gli esiti del progetto pilota con specifiche campagne di informazione.

Letto, approvato e sottoscritto

.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 47

Legge Regionale n.513/77 art.25 - IACP BRINDISI - Localizzazione interventi di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi nel Comune di Brindisi da lotto 21 a lotto 24 di Via Papini per un importo di Euro 378.781,31 (somma riveniente dalle economie dei cantieri ultimati di cui alle delibere di G.R. n.2131/2007 e n.1371/2008). Fondi rivenienti da leggi statali.

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- Lo IACP di BRINDISI con nota n. 8149 del 1° settembre 2011 ha trasmesso delibera Com-

missariale n.56/2011 del 24/08/20011, dalla quale si rileva che:

- con deliberazione di G.R. n.2131/2007 sono stati localizzati il finanziamento di Euro 600.000,00 per lavori di recupero in Brindisi - Rione Paradiso lotti dal 15 al 24 e il finanziamento di Euro 507.992,36 per lavori di recupero in Brindisi - Rione Paradiso lotti dal 25 al 30;
- con deliberazione di G.R. 1371/20078 è stato localizzato il finanziamento di Euro 500.000,00 per lavori di recupero in Brindisi - Rione Paradiso in piazza Mommsen e piazza Muratori lotto 7 e 8;
- gli interventi localizzati con le suddette deliberazioni si sono conclusi e l'Istituto con nota n.8150 del 1°settembre 2011 ha trasmesso gli atti relativi all'Approvazione delle Relazioni Economiche Finali dai quali si è rilevata la situazione tecnico-contabile-amministrativa che ha permesso di quantificare ulteriori economie, così come evidenziato dalla tabella che segue:

LOCALITA'	EDIFICI	FINANZIAMENTO	SPESA DEFINITIVA	ECONOMIE
1) BRINDISI	Paradiso - lotti 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	€ 600.000,00	€ 415.172,48	€ 184.827,52
2) BRINDISI	Paradiso - lotti 25- 26-27-28-29	€ 507.992,36	€ 426.672,12	€ 81.320,24
3) BRINDISI	Paradiso - Lotti 7 e 8	€ 500.000,00	€ 387.366,45	€ 112.633,55
	TOTALE	€ 1.607.992,36	€ 1.229.211,05	€ 378.781,31

Considerato:

- che l'Istituto ha urgenza di effettuare alcuni lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino strutturale di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica del Patrimonio di proprietà dello stesso IACP di Brindisi;
- che per tali edifici numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco e le conseguenziali Ordinanze Sindacali con le relative diffide ad intervenire al fine di eliminare le precarie condizioni di staticità degli edifici;
- che l'Istituto per tali scopi, ha già predisposto i corrispondenti documenti preliminari di progettazione, per poter prevenire all'appalto con immediatezza per evitare pericoli per la pubblica incolumità per i lotti 21 -22 - 23 e 24 di via Papini in Brindisi, dove è risultato l'intervento con la mas-

sima priorità, in considerazione della natura ritenuta urgente con la necessità di un importo di Euro 378.781,31.

Tutto ciò premesso

- visto che a tale importo di Euro 378.781,31 si può far fronte con le somme accantonate dall'economie dei suddetti interventi già conclusi, così come si rileva anche dagli atti relativi alla chiusura contabile, si ritiene di poter condividere la proposta di localizzazione per un importo di Euro 378.781,31 allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione degli interventi di Manutenzione Straordinaria.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett.a, l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- **di accogliere** la richiesta dello IACP di BRINDISI di localizzazione dell'importo di Euro 378.781,31 somma derivante dalla disponibilità degli importi accantonati dall'economie dei suddetti interventi già conclusi, allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria ai lotti nn.21 – 22 – 23 e 24 di via Papini in Brindisi
- **di assegnare** all'intervento il termine di mesi 13 (tredici), per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di notifica della determina-

zione dirigenziale di localizzazione del finanziamento,

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 48

Legge n.560/93 - IACP BRINDISI - Localizzazione interventi di Manutenzione Straordinaria da realizzarsi nel Comune di Brindisi lotto 52 Piazza Tranquillo Cremona – Rione S. Elia per un importo di Euro 738.705,71.

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

Lo IACP di BRINDISI con nota n. 8148 del 1° settembre 2011 ha trasmesso delibera Commissariale n.58/2011 dalla quale si rileva che:

- con Delibera di G.R. n. 1372/2008, venne localizzata la somma di Euro 1.736.632,19 di cui Euro 1.336.632,19 proveniente dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art.1 della legge n.560/93 e dell'art.2 della Legge Regionale n.1/03, ed Euro 400.000,00 provenienti dalle economie degli interventi localizzati con Delibera di G.R. 2007/05 da utilizzare non appena gli interventi di cui alla suddetta delibera n.2007/05 risulteranno ultimati, secondo la seguente proposta di localizzazione:

TAB. A (Delibera n. 1372/2008)

LOCALITA'	EDIFICI	FINANZIAMENTO
1) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP in BRINDISI – RIONE PARADISO piazza Tommaseo – lotto 9 (ULTIMATI)	€ 500.000,00
2) FASANO	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP – lotti da 14 a 24 via Nenni e via Pacuvio (ULTIMATI)	€ 386.632,19
3) MESAGNE	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP – lotti 8 – 9 -10 e 11 via Udine (ULTIMATI)	€ 450.000,00
4) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP –Rione Paradiso piazza Stano pal. Ex UNRRACASA lotti 8 – 9 -10 e 11 via Udine (Ultimati con altre risorse)	€ 400.000,00 (disponibili)
TOTALE		€ 1.736.632,19

- la somma di € 400.000,00 destinata all'intervento di Brindisi (TAB. A - n.4 localizzata con Delibera di G.R. n.1372/2008) non è stata a tutt'oggi utilizzata, in quanto per il suddetto intervento sono state utilizzate altre risorse;

- con Delibera di G.R. n.2429 del 15/12/2009 venne localizzata la somma di € 800.000,00, secondo la seguente localizzazione:

TAB. B (Delibera n. 2429/2009)

LOCALITA'	EDIFICI	FINANZIAMENTO
1) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP Rione S. Elia viale L. da Vinci Lotto 87 (ULTIMATI)	€ 300.000,00
2) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP Rione S. Elia piazza Raffaello lotti c/1-2-3-4-5-6-	€ 500.000,00
TOTALE		€ 800.000,00

Premesso e considerato:

- che gli interventi n.1, n.2, e n.3 della TAB.A e l'intervento n.1 della TAB. B, risultano conclusi e la loro chiusura contabile ha permesso di quantificare le economie così come evidenziato nella seguente tabella:

LOCALITA'	EDIFICI	FINANZIAMENTO	SPESA DEFINITIVA	ECONOMIE
1) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP in BRINDISI – RIONE PARADISO piazza Tommaseo – lotto 9	€ 500.000,00	€ 412.605,23	€ 87.394,77
2) FASANO	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP – lotti da 14 a 24 via Nenni e via Pacuvio	€ 386.632,19	€ 311.556,61	€ 75.075,58
3) MESAGNE	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP – lotti 8 – 9 -10 e 11 via Udine	€ 450.000,00	€ 336.806,45	€ 113.193,55
1) BRINDISI	Lavori di manutenzione straordinaria alloggi ERP Rione S. Elia viale L. da Vinci Lotto 87	€ 300.000,00	€ 236.958,19	€ 63.041,81
TOTALE		€ 1.636.632,19	€ 1.297.926,48	€ 338.705,71

- che la somma di Euro 400.000,00 destinata all'intervento di Brindisi (TAB. A - n.4 localizzata con Delibera di G.R. n.1372/2008) risulta disponibile;
- che l'Istituto ha urgenza ad effettuare alcuni interventi di Manutenzione Straordinaria (art.3 lett.b del DPR 380/2001) per il ripristino strutturale ed il contenimento dei consumi energetici su alcuni edifici di ERP di proprietà dello stesso IACP di Brindisi ;
- che per tali scopi lo IACP in considerazione degli interventi edilizi ha già predisposto i documenti preliminari alla progettazione , per poter pervenire all'appalto in tempi brevi;
- che fra i suddetti interventi, uno di quelli che risulta essere fra i più urgenti, in considerazione della natura dei lavori, è il Lotto n. 52 di Piazza Tranquillo Cremona – Rione S. Elia in Brindisi con la necessità di un importo pari ad Euro 738.705,71;
- visto che a tale importo di Euro 738.705,71 si può far fronte con le somme accantonate dall'economie dei suddetti interventi già conclusi, per un importo totale pari ad Euro 338.705,71 , così come si rileva anche dalle Relazioni Economiche Finali e con la somma rimasta disponibile dall'intervento di Brindisi (TAB. A - n.4) pari a Euro 400.000,00;
- si ritiene di poter condividere la proposta di localizzazione per un importo di totale di Euro 738.705,71 allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett.a, l'Assessore sulla base delle risultanze istrut-

torie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria** ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;
- **di accogliere** la richiesta dello IACP di BRINDISI di localizzare l'importo di Euro 738.705,71 somma derivante dalla disponibilità della somma di Euro 400.000,00 di cui alla Delibera di G.R. n.1372/2008 e dalle economie per un importo totale di Euro 338.705,71 dei cantieri chiusi di cui alle Deliberazioni di G.R. n.1372/2008 e n.2429/2009, allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Straordinaria sul Lotto n.52 di Piazza Tranquillo Cremona – Rione S. Elia in Brindisi.
- di assegnare a tutti gli interventi il termine di mesi 13 (tredici), per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di notifica della determinazione dirigenziale di localizzazione del finanziamento.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 49

IACP BRINDISI – LEGGE n.13/89 Abbattimento Barriere Architettoniche nel Comune di BRINDISI in viale Grecia n.20 - Finanziamento Euro 20.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

L'Assessore alla Qualità del Territorio "Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

lo IACP di BRINDISI con nota n.8901 del 5/10/2011, a seguito di numerose richieste per l'adeguamento degli edifici alla Legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ha trasmesso a questo Assessorato richiesta di un finanziamento pari a Euro 20.000,00 necessario all'adeguamento dell'edificio sito in viale Grecia civ. 20.

Con tale nota vengono evidenziate le difficoltà da parte di una inquilina, assegnataria di un alloggio popolare dello IACP, portatrice di handicap, a poter utilizzare l'impianto ascensore di pertinenza del condominio, che non consente l'accesso alla sedia a rotelle.

Codesto Istituto, tramite i propri tecnici e ditte specializzate, ha provveduto a quantificare la spesa necessaria per adeguare l'impianto alla Legge n.13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il cui ammontare è risultato pari ad Euro 20.000,00, IVA compresa.

Per quanto su esposto :

- visto il carattere altamente sociale della richiesta, è necessario assegnare allo IACP di Brindisi un finanziamento di Euro 20.000,00 (fondi ex GESCAL rivenienti dalle sole Leggi Statali) allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria .

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n.28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

Il presente provvedimento non comporta

implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Vista la L.R. del 4/02/97, art.4, comma 4, lett.a l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitati;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria** e approvare la relazione che precede;
- **di accogliere** la richiesta dello IACP di BRINDISI del finanziamento di Euro 20.000,00;
- **di assegnare** il finanziamento di Euro 20.000,00 necessario all'adeguamento dell'impianto ascensore dell'edificio sito in viale Grecia civ. 20.
- **di imputare** il suddetto importo di Euro 20.000,00 sugli accantonamenti per Maggiori Oneri disposti dalla Legge n.67/88 art.22 – biennio 90/91 (fondi rivenienti da Leggi Statali), sui quali come risulta dagli atti d'ufficio, vi è ancora disponibilità;
- **di disporre** l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul BURP

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 53

L.R. n. 38/2011. Nomina dei Commissari ad acta ed unificazione dei Piani d'Ambito a livello Provinciale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica e dal Servizio Ecologia, riferisce quanto segue.

VISTO il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, il quale in merito alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'art. 201 comma 3 stabilisce che "l'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 21.05.2008, n. 8621, pubblicata sul B.U.R.P., n. 89 del 6.6.2008, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani";

VISTA la l.r. 31 dicembre 2009 n. 36 "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152" la quale, tra l'altro, dispone che "l'Autorità d'Ambito approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006";

VISTA la l. 26 marzo 2010 n. 42 di conversione del d.l. 25 gennaio 2010 n. 2 la quale all'art. 186 bis dispone che "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

VISTA la l.r. 6 luglio 2011 n. 14 la quale all'art. 31 stabilisce che "A partire dal 1 gennaio 2012, gli Ambiti territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani";

sivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTO il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 con cui "il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012";

VISTO l'art. 26 della l.r. 30 dicembre 2011 n.38, che, considerato il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, proroga il termine di cui all'art. 31 della citata l.r. n.14 al 30 aprile 2011 e stabilisce che "fino alla individuazione dei nuovi soggetti di gestione degli ATO su base provinciale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, le attuali Autorità d'Ambito (AdA) continuano a svolgere le loro funzioni";

VISTO, inoltre, che lo stesso art. 26 della citata l.r. 30 dicembre 2011 n.38 stabilisce che "al fine di procedere alla immediata esecuzione di quanto disposto dall'articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta nomina quali Commissari ad acta per ciascun ATO provinciale i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, i quali, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, unificano, su base territoriale provinciale, i piani d'Ambito già adottati dalle AdA. In caso di inerzia da parte dei commissari, la Giunta regionale provvede a esercitare i poteri sostitutivi";

CONSIDERATO che le quindici Autorità d'Ambito hanno adottato o stanno completando le procedure di adozione dei rispettivi Piani d'Ambito e che, in riferimento agli stessi, ai fini della loro

approvazione, è stata avviata un'istruttoria per verificare la rispondenza degli stessi alla Pianificazione regionale, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti residuali da raccolta differenziata;

CONSIDERATO che, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 19 ottobre 2010, è in corso di predisposizione da parte del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani che, nei limiti della coerenza tecnica valutata a livello di scala regionale, tiene conto delle proposte di pianificazione contenute nei Piani d'Ambito;

RITENUTO opportuno che le proposte di pianificazione adottate a livello di Ambito e le relative istruttorie svolte dall'Ufficio Gestione Rifiuti vengano debitamente considerate, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti residuali da raccolta differenziata, nell'attività di unificazione dei Piani d'Ambito a livello provinciale da attuare a cura dei Commissari ad acta come previsto dalla citata l.r. 30 dicembre 2011 n.38;

CONSIDERATO che, sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2643 del 30 novembre 2010, è stato ritenuto necessario avvalersi di approfondimenti tecnico specialistici per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU), stipulando apposita convenzione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC);

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. 8291 del 29 novembre 2011 del Servizio Ciclo dei Rifiuti, il CIC ha trasmesso documentazione tecnica relativa alla filiera del trattamento della FORSU, proponendo, tra l'altro, delle ipotesi localizzative di impianti di compostaggio articolate su base provinciale;

RITENUTO opportuno che le proposte di localizzazione degli impianti di compostaggio redatte dal CIC vengano debitamente considerate, con riferimento alla gestione della FORSU, nell'attività di unificazione dei Piani d'Ambito a livello provinciale da attuare a cura dei Commissari ad acta come previsto dalla citata l.r. 30 dicembre 2011 n.38;

CONSIDERATO che il combinato disposto di

cui all'art. 14 comma 28 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e dell'art. 16 commi 1 e 2 della Legge 14 settembre 2011 n. 14 prevede che vengano esercitate obbligatoriamente in forma associata le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici nelle seguenti modalità:

- a) in forma associata attraverso convenzione o unione di Comuni, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con una o più isole;
- b) in forma associata attraverso unione di Comuni, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con una o più isole;

RITENUTO opportuno che nell'attività di unificazione dei Piani d'Ambito a livello provinciale da attuare a cura dei Commissari ad acta si tenga conto della necessità di prevedere le forme associative obbligatorie sopra indicate per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, definendo i perimetri geografici di tali forme associative, sulla base dei principi di efficienza ed economicità;

CONSIDERATO che la citata l.r. 38/2011 prevede la necessità di unificare a livello provinciale le pianificazioni d'Ambito entro 60 giorni dalla delibera di nomina dei commissari;

DATO ATTO che per la Provincia BAT, con Barletta Andria Trani co-capoluogo di Provincia, si deve nominare Commissario ad acta il Sindaco di una delle tre Città.

VISTO il verbale d'intesa del 17/01/12, sottoscritto dai Sindaci delle Città di Barletta Andria e Trani, che indica il Sindaco della Città di Andria, Avv. Nicola Giorgino, Commissario ad acta per gli adempimenti previsti all'art. 26 della l.r. 38/2011;

RITENUTO che il tempo stabilito sia sufficiente per effettuare l'unificazione dei Piani d'Ambito con prioritario riferimento alla:

1. pianificazione/localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU;
2. pianificazione/localizzazione dell'impiantistica

dedicata al trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata;

3. definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che sono in corso per alcuni piani d'Ambito le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO che il processo di unificazione dei Piani d'Ambito, con prioritario riferimento alla localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU, della frazione residuale da raccolta differenziata ed alla definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni, possa comportare modifiche degli atti di pianificazione adottati dalle Autorità d'ambito e già in corso di Valutazione Ambientale Strategica, determinando la necessità di riavviare o aggiornare i procedimenti istruttori;

CONSIDERATO, inoltre, che il nuovo assetto normativo sopravvenuto sopra descritto ha determinato una parziale devoluzione della competenza in materia di pianificazione in capo ai Commissari ad acta;

RITENUTO, quindi, non più necessario proseguire i procedimenti amministrativi in corso in materia di VAS dei Piani d'Ambito;

CONSIDERATO altresì che i contenuti degli atti di pianificazione d'Ambito adottati dovranno essere debitamente considerati nei processi di unificazione da parte dei Commissari ad acta con riferimento alla localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU, della frazione residuale da raccolta differenziata ed alla definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO, altresì, che i documenti di unificazione della Pianificazione d'Ambito a livello provinciale, con prioritario riferimento alla localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU, della frazione residuale da raccolta differenziata ed alla definizione dei perimetri geo-

grafici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani, saranno integrati nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della regione Puglia, con idonea valutazione degli effetti ambientali da riportare nel Rapporto Ambientale;

RITENUTO che le azioni di integrazione, valorizzazione ed unificazione delle proposte di pianificazione d'Ambito a cura dei Commissari ad acta e del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica nella composizione del Piano di Gestione Rifiuti Urbani della Regione Puglia garantiscono il coinvolgimento degli Enti Locali con l'obiettivo di :

- condividere conoscenze ed informazioni per consentire la formazione di una consapevolezza della complessità del sistema di governance dei rifiuti;
- favorire l'inclusione degli Enti Locali nella fase di elaborazione, valorizzando il carattere partecipativo del Piano;

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 940 del 28.11.2008, si è impegnata la somma di Euro 2.250.000,00 sul cap. 611067 del Bilancio regionale 2008 – residui di stanziamento 2007, in favore degli ATO, in attuazione del Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente, Asse 3, linea di intervento d), "Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza", assegnando a ciascun ATO la somma di Euro 150.000,00, per la redazione dei Piani d'Ambito;

RITENUTO, pertanto, di poter individuare le risorse economiche necessarie al processo di unificazione dei Piani d'Ambito nelle economie riventi dalla procedure di affidamento della redazione dei diversi Piani d'Ambito già adottati o in corso di adozione;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997, art. 4 comma 4, lettere a) e k)

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente delibera.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;
- di nominare quali Commissari ad acta per l'unificazione su base territoriale provinciale dei piani d'Ambito già adottati dalle AdA:
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Foggia, Ing. Giovanni Mongelli per l'ATO Provincia di Foggia;
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Andria, Avv. Nicola Giorgino, per l'ATO Provincia BAT
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Bari, dott. Michele Emiliano, per l'ATO Provincia di Bari
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Taranto, dott. Ippazio Stefano per l'ATO Provincia di Taranto
 - il Commissario Prefettizio del Comune di Brindisi, dott. Bruno Pezzuto per l'ATO Provincia di Brindisi
 - il Sindaco pro tempore del Comune di Lecce, dott. Paolo Perrone per l'ATO Provincia di Lecce
- di individuare come elementi prioritari del processo di unificazione dei Piani d'Ambito a cura dei Commissari ad acta:
 1. la pianificazione/localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU;
 2. la pianificazione/localizzazione dell'impianti-

stica dedicata al trattamento della frazione residuale da raccolta differenziata;

3. la definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia gli adempimenti di propria competenza in relazione alla archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani d'Ambito;
 - di demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di trasferire ogni utile e necessaria informazione ai Commissari ad acta, garantendo ogni utile supporto alle attività di unificazione dei Piani d'Ambito, adempiendo agli atti contabili necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi avviati per la predisposizione dei Piani d'Ambito;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 54

Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Azienda O.U. "Policlinico" di Bari. Approvazione in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.

L'Assessore alle Politiche della Salute Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Alta Professionalità (Rapporti Università-Regione e Gestione Medicina Generale) dell'Ufficio n.4, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. 21 novembre 1999, n.517, a norma dell'art.6 della L. 30 novembre 1998, n.419, ha regolamentato ex novo i rapporti tra Servizio Sanitario

Nazionale ed Università, prevedendo all'art.1 la stipula di specifici protocolli d'intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio territorio, in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n.59.

Con DPCM 24.05.2001 sono state emanate le linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regione ed Università al fine di promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 517/1999.

In particolare, secondo il disposto del richiamato art. 1, c.2, i protocolli d'intesa devono:

- *“promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra S.S.N. e università”*;
- *“informare i rapporti tra S.S.N. e università al principio della leale cooperazione”*;
- *“definire le linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale”*;
- *“indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia...Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del servizio sanitario e delle università di cui all'art. 6, commi 2 e 3, e 16 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.”*;
- *“definire...il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca...”*.

La collaborazione tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università si realizza attraverso Aziende Ospedaliero-Universitarie, aventi autonoma personalità giuridica ed operanti con modalità organizza-

tive e gestionali determinate, secondo il disposto art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999 e s.m.i.

In attuazione del citato Decreto ed in particolare del comma 2, lett.b), la regione Puglia ha disciplinato, con il Regolamento n. 13 del 18.07.2008, le Aziende Ospedaliero Universitarie aventi sede legale nel territorio regionale, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende.

Considerato che il protocollo d'intesa del 12 marzo 2003 integrato con atto di modifica del 05.11.2010, per quanto attualmente in vigore per tacito rinnovo intervenuto alla sua prima scadenza triennale, deve essere aggiornato per rispondere alle mutate esigenze istituzionali e funzionali della Regione e dell'Università di Bari.

Al fine di regolamentare l'apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario, la preposta Commissione paritetica, prevista dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 28.12.1994, n. 36, costituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 15.02.2007 e s.m.i., dopo diversi incontri di lavoro, nella seduta ultima del 19 settembre 2011, ha approvato il nuovo schema di protocollo d'intesa Regione-Università degli Studi di Bari, nella formulazione definitiva, come da **ALLEGATO N. 1** alla presente deliberazione, composto da nr. 14 (quattordici) pagine numerate da “1” a “14”, comprensivo anche dell'allegato N. 1/A) Unità operative di degenza con posti letto e Servizi sanitari senza posti letto; dell'allegato N. 1/B) Indicatori Soglie Operative delle UU.OO.

Nella predetta seduta del 19 settembre 2011, la Commissione paritetica Regione/Università di Bari, ex l.r. n.36/94, ha approvato un addendum riguardante la dotazione organica (art. 4, co.4 del citato protocollo), che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO N. 2**), composto da nr. 3 (tre) pagine numerate da “1” a “3”.

Per quanto sopra, si rende necessario procedere, da parte della Giunta Regionale secondo il disposto dell'art.6, co.2, lett.a) della l.r. 23.12.1994, n. 36, all'adozione dello schema di Protocollo d'Intesa per la disciplina dell'integrazione fra attività didat-

tiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari, unitamente all'*addendum* all'art.4, co.4, quale atto dovuto di concertazione tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 e s.m.i., così come formulati negli Allegati N.1 e N.2.

"COPERTURA FINANZIARIA" L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio P.A.O.S.
(Silvia Papini)

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell'Ufficio 4 (Rapporti Università/Regione e Gestione Medicina Generale) e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S.;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, lo schema del protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'A-

zienda O.U. "Policlinico" di Bari, come formulato nell'**ALLEGATO N. 1**, composto da nr. 14 (quattordici) pagine numerate da "1" a "14", comprensivo anche dell'Allegato N. 1/A) Unità operative di degenza con posti letto e Servizi sanitari senza posti letto; dell'Allegato N. 1/B) Indicatori Soglie Operative delle UU.OO. che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare l'*addendum*, riguardante la dotazione organica, all'art.4, co.4, dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia nell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari, come formulato nell'**ALLEGATO N. 2**, composto da numero 3 (tre) pagine numerate da "1" a "3";
3. che il presente protocollo d'intesa ha validità per una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla sottoscrizione di un nuovo protocollo;
4. che il Protocollo d'Intesa così come formulato negli **ALLEGATI N. 1 e N. 2**, al presente atto, verranno sottoscritti, dopo la definitiva approvazione, nelle forme di rito, da parte del Presidente della Giunta Regionale e del Rettore dell'Università degli Studi di Bari.
5. che con successivo atto si provvederà al rinnovo della Commissione paritetica Regione Puglia – Università degli Studi di Bari, ai sensi dell'art.6, comma 4 della legge regionale 28.12.1994, n. 36.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO N. 1
BOZZA DEL 19 SETTEMBRE 2011

REGIONE PUGLIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ DIDATTICHE,
SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E
CHIRURGIA NELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"POLICLINICO" DI BARI

PROTOCOLLO D'INTESA

La Regione Puglia,

di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80017210727, nella persona del presidente pro-tempore, on. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della presidenza della regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della giunta regionale n. ____ del __.__.____;

L'Università degli studi di Bari,

di seguito denominata "Università", codice fiscale 80002170720, nella persona del rettore pro-tempore, prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25 settembre 1952, domiciliato per la carica in Bari, palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n. 1, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione con rispettive delibere n. ____ del _____.____.____ e n. ____ del _____.____.____;

Visti:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 "linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" e la sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2003, n. 329;

la legge della regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 "norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502";

il regolamento della regione Puglia 18 luglio 2008, n. 13 "disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliere - universitarie della regione Puglia";

l'art. 12 dell' intesa della conferenza permanente Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo patto della salute 2010-2012 e le conseguenti norme legislative, in particolare la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario;

la legge regionale 9 febbraio 2011, n.2 "Approvazione del Piano di rientro della regione Puglia 2010-2012";

Considerando che il Protocollo d'intesa dell'11 marzo 2003, tutt'oggi in vigore per rinnovo tacito intervenuto alla sua prima scadenza triennale, deve essere necessariamente aggiornato per rispondere alle mutate attuali esigenze istituzionali e funzionali della Regione, dell'Università e dell'Azienda ospedaliero - universitaria Policlinico di Bari;

Ribadendo l'impegno delle parti ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca biomedica e clinica e di elevata specializzazione assistenziale, nel quadro di compatibilità delle risorse disponibili;

Precisando che in tutte le parti del testo del presente protocollo, dopo l'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai termini "Facoltà" e "Preside" s'intenderanno sostituite le nuove denominazioni della struttura e dell'organo cui saranno attribuite le corrispondenti funzioni;

Stipulano il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA**Art. 1 - Collaborazione tra regione e università***1. Apporto assistenziale della facoltà di medicina e chirurgia*

La Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che la Facoltà di medicina e chirurgia concorra al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale con le attività assistenziali svolte per il servizio sanitario regionale in connessione con le attività di ricerca e di didattica dei corsi di studio e di formazione specialistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Tali attività si svolgeranno nell' Azienda ospedaliero - universitaria Policlinico di Bari (d'ora in poi, Azienda) e - secondo specifici accordi - in altre aziende del servizio sanitario regionale o in ospedali

equiparati o privati accreditati.

2. Attività didattiche e di ricerca finanziate dalla regione

La collaborazione tra Regione e Università, oltre che in riferimento alle esigenze relative ai corsi di studio universitari, concernerà anche altre attività formative previste dal piano sanitario regionale e da altri provvedimenti di programmazione regionale, eventualmente con l'apporto di altre facoltà per quanto non possa essere assicurato dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Per quanto concerne il sostegno della Regione alle attività di ricerca l'Azienda è inserita, giusta la normativa nazionale in materia, nella fascia più elevata di finanziamento delle attività sanitarie. La regione e l'università stabiliscono con specifici separati protocolli esecutivi i progetti da attivare, con particolare riferimento allo sviluppo di innovazioni scientifiche e di modelli organizzativi, gestionali e formativi, indicando le priorità, gli impegni economici che faranno rispettivamente carico a ciascuna delle due parti e la disciplina dell'eventuale sfruttamento economico dei risultati della ricerca.

3. Partecipazione dell'università alla programmazione sanitaria regionale

L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione del piano sanitario regionale e alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di modelli organizzativi e gestionali innovativi, di cui al comma precedente.

Il parere dell'Università sulla proposta di piano sanitario regionale è reso a seguito di formale richiesta della Regione e s'intende espresso favorevolmente se non sia pervenuto alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il parere dell'Università è allegato allo schema o progetto di piano da inviare al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Revisione straordinaria del Protocollo d'intesa

Il protocollo d'intesa può essere integrato o riformato anche prima della sua scadenza in ragione delle esigenze di urgenza connesse alla revisione della programmazione regionale per motivi funzionali ed economici del Servizio sanitario regionale, ovvero per esigenze di urgenza connesse ai programmi di didattica e ricerca della Facoltà di medicina e chirurgia, purchè compatibili con la programmazione regionale, nonché per uniformarlo a disposizioni normative sopravvenute e, per il loro contenuto, non rinviabili all'ordinaria scadenza.

Art. 2 – Costituzione dell'azienda ospedaliero universitaria

L'azienda ospedaliero universitaria è costituita con decreto del Presidente dalla Regione che provvede alla contestuale nomina dell'Organo di indirizzo.

Art. 3 - Oggetto e verifica dei risultati dell'intesa

1. Finalità dell'intesa

Scopo dell'intesa è quella di disciplinare le fondamentali condizioni che devono regolare il rapporto tra la Regione e l'Università affinché l'Azienda, attraverso l'integrazione delle funzioni di ricerca biomedica, di didattica del corso di laurea e delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia e delle funzioni di assistenza sanitaria - che ne costituiscono la missione - possa caratterizzarsi come ospedale nel quale trovano trattamento tutte le patologie dell'adulto e del bambino.

Scopo dell'intesa è altresì quello di disciplinare gli apporti economici e gli impegni che Regione e Università assumono per la gestione dell'Azienda.

2. Monitoraggio e verifica dell'intesa

L'Organo di indirizzo, giusta l'art. 6 del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, verifica la corretta attuazione della programmazione regionale e del protocollo d'intesa, riferendo trimestralmente ed annualmente alla Regione, all'Università e al Direttore generale dell'azienda..

Art. 4 – Organizzazione dell'azienda e parametri per l'individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia

1. Norme generali di organizzazione

La tipologia e i volumi delle attività assistenziali (soglie operative) dell'Azienda sono stabilite in relazione alla missione aziendale delineata nel precedente art. 3, comma 1, ed attengono alle discipline previste nei

regolamenti didattici per il corso di laurea in medicina e chirurgia e dei corsi di specializzazione attivati dalla Facoltà di medicina e chirurgia, con la conseguente dotazione di posti letto, nella misura congruente con il numero degli studenti immatricolati al primo anno di corso (3 posti letto per ogni studente), servizi diagnostici complementari alle degenze e ambulatori di specialità.

Il parametro di posti letto è complessivamente ritenuto congruo per il numero totale degli studenti e degli specializzandi in quanto - tenuto conto dell'evoluzione delle procedure assistenziali in direzione di trattamenti in degenza diurna e ambulatoriali - assumono maggiore rilievo ai fini della didattica il volume, la gamma e il peso delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali.

2. Il dipartimento di attività integrata e il dipartimento assistenziale

L'organizzazione ordinaria dell'Azienda è costituita da dipartimenti strutturali di attività integrata (DAI), i quali assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico - disciplinari e che comprendono unità operative complesse e semplici, queste ultime individuate dal Direttore Generale dell'Azienda sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per corrispondere ad esigenze assistenziali non connesse alla didattica e alla ricerca, il direttore generale dell'Azienda (d'ora in avanti: direttore generale), può istituire, in via eccezionale e non ordinaria, dipartimenti assistenziali (DA).

I dipartimenti costituiscono i principali centri di responsabilità e di costo al fine della rilevazione e delle analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Le unità operative (strutture complesse o semplici) in cui si articolano i dipartimenti sono individuate necessariamente come centri di costo ai fini del budget e devono avere la dimensione minima stabilita dagli indirizzi e norme della programmazione regionale e comunque tale da consentire soglie operative che garantiscano l'equilibrio di conto economico.

3. Strutture di supporto

L'organizzazione è completata dai servizi amministrativi, tecnici ed economici generali occorrenti alla gestione dell'Azienda, individuati sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Dotazione organica dell'azienda e reclutamento del personale

La dotazione organica del personale dell'azienda è stabilita dal direttore generale, secondo i criteri, i vincoli anche economici e le procedure stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e secondo le esigenze determinate dalle attività programmate dell'azienda. In particolare si richiamano le norme dell'art. 2, comma 72, lett. a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 12, comma 2, dell'Intesa Stato - Regioni 3 dicembre 2009, secondo cui, anche per le aziende ospedaliero-universitarie, le consistenze della dotazione organica vanno diminuite, con conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa, attraverso una riorganizzazione delle strutture operative che garantiscano economie di scala nell'erogazione delle prestazioni.

La dotazione organica complessiva indica distintamente i posti destinati al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale e il numero dei posti destinati al personale docente e ricercatore universitario e non docente con contratto di lavoro del comparto universitario, specificandone la graduazione delle funzioni e delle posizioni lavorative.

Il conferimento in convenzione del personale universitario o il reclutamento di personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale avverranno esclusivamente nei limiti della dotazione organica e sono attivati in attuazione dei programmi annuali o poliennali di reclutamento approvati dal direttore generale nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dalla legge statale o regionale.

La dotazione organica è approvata dalla Giunta Regionale.

5. Strutture aziendali, soglie operative e finanziamento della gestione corrente

I dipartimenti e le unità operative complesse che costituiscono l'attuale organizzazione aziendale sono elencate nell'**allegato A**. Tale organizzazione deve essere modificata sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 1388 del 21.06.2011 a norma dell'art. 2, comma 72, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le procedure previste dall'art. 4, co.2 e dall'art.6, co. 2 del presente protocollo. Le soglie operative di cui all'**allegato B** sono determinate come numero di casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che assicurino adeguati indici di utilizzazione dei posti

letto, e prestazioni ambulatoriali, di volume e complessità assistenziale tali da consentire a regime, con l'applicazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal successivo art. 9, comma 1, il rispetto del vincolo del pareggio del conto economico delle strutture operative e dell'azienda.

6. Programmi infra o interdipartimentali

Qualora nella prima applicazione della nuova dotazione organica per i professori di 1^a fascia già conferiti in convenzione alla data del presente Protocollo d'intesa, ai quali non è stato conferito un incarico di struttura semplice o complessa, il Direttore Generale attiva, sentito l'Organo di indirizzo e il Rettore, programmi infra o interdipartimentali, a norma dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinando le funzioni e gli obiettivi operativi degli incarichi, che sono da considerarsi ad esaurimento. Per tali programmi non sono previsti finanziamenti regionali aggiuntivi rispetto a quelli del successivo articolo 5.

Art. 5 - Finanziamento dell'azienda

I costi di esercizio dell'azienda sono sostenuti da flussi di risorse messi a disposizione sia dalla Regione che dall'Università, con le seguenti modalità, e da altri proventi per prestazioni a pagamento:

1. Remunerazione delle prestazioni e delle attività non tariffabili

La Regione garantisce all'Azienda la remunerazione di tutte le prestazioni eseguite e riconosciute appropriate, valorizzate secondo la loro complessità assistenziale da tariffe associate a Raggruppamenti omogenei di diagnosi (ROT - DRG,s) per i ricoveri, o alle prestazioni ambulatoriali.

La Regione riconosce all'Azienda una maggiorazione tariffaria pari all'8% (otto per cento) del fatturato, al netto dei risparmi che il Policlinico consegue dall'impiego del personale docente e tecnico-amministrativo messo a disposizione dall'Università, a copertura della stima di maggiori costi di produzione indotti dalle attività di didattica e di ricerca.

La Regione riconosce inoltre all'Azienda il rimborso a costo standard, da rilevarsi annualmente mediante contabilità analitica, per le funzioni non tariffabili svolte per il Servizio sanitario regionale.

Ai fini del conto economico dei centri di responsabilità la maggiorazione tariffaria e i rimborsi a costo standard sono attribuiti al valore della produzione dei dipartimenti e delle altre strutture che svolgono rispettivamente attività di ricerca e di didattica o le funzioni non tariffabili.

2. Altri proventi

Concorrono al finanziamento dell'esercizio aziendale i proventi da attività cedute dall'azienda a pagamento di terzi privati o pubbliche amministrazioni, le quote di tariffa, di spettanza dell'azienda secondo i regolamenti vigenti, per prestazioni rese in libera professione dai medici e degli altri professionisti sanitari, le quote di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, eventuali rendite patrimoniali.

3. Concorso dell'Università ai costi di esercizio dell'azienda

L'Università concorre al finanziamento dell'azienda, nella quale si svolgono la didattica e la ricerca congiuntamente all'attività assistenziale, con il valore economico dell'apporto di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, secondo il fabbisogno individuato dal direttore generale con i provvedimenti di determinazione della dotazione organica di personale.

La valorizzazione degli apporti di cui innanzi, costituisce contributo economico-finanziario all'azienda ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999; della sua entità è data evidenza appropriata nei documenti di bilancio.

4. Finanziamento di specifici programmi di ricerca o assistenziali

Programmi di ricerca biomedica o di innovazione assistenziale ed organizzativa, d'interesse sia aziendale che del Servizio sanitario regionale, possono essere finanziati dalla Regione - nei limiti delle disponibilità della quota del fondo sanitario regionale accantonata a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38 del 1994 e successive modificazioni - e svolti con modalità e tempi concordati.

5. Stato patrimoniale iniziale dell'azienda

Lo Stato patrimoniale iniziale dell'Azienda deriva dallo stato patrimoniale dell'Azienda nonché dai beni patrimoniali materiali ed immateriali conferiti in uso gratuito dall'Università degli Studi di Bari.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali incluse nello stato patrimoniale di costituzione dell'Azienda saranno assoggettate ad inventario fisico.

Lo stato patrimoniale dell'Azienda determinato con provvedimento del direttore generale è approvato con deliberazione della Giunta regionale e dei competenti organi dell'Università.

I criteri di valutazione dei beni patrimoniali conferiti sono quelli stabiliti dall'art. 29 della legge regionale

30 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione dello stato patrimoniale iniziale dell'Azienda i beni conferiti dalla Regione sono quelli attribuiti all'Azienda a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; quelli dell'Università i beni di proprietà destinati in modo prevalente alle attività assistenziali e, quindi, con esclusione di quelli ad uso della Facoltà di medicina e chirurgia per attività accademica o amministrative o per qualsivoglia altra funzione non integrata con l'assistenza.

L'Università può altresì concedere a titolo gratuito all'Azienda i beni immobili demaniali o comunque in suo uso gratuito e perpetuo, purché ugualmente destinati prevalentemente alle attività assistenziali.

Quando cessi la destinazione ad attività assistenziale dei beni immobili conferiti dall'Università, gli stessi rientrano nella piena disponibilità dell'Università, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999; la cessazione del vincolo di destinazione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dei competenti organi dell'Università.

Gli oneri di manutenzione ordinaria degli immobili e attrezzature dell'Azienda, inclusi quelli conferiti dall'Università, sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Quando in un unico immobile parte sia destinata all'assistenza e parte, distinta e separata, sia ad uso esclusivo dell'Università, ma pertinenze, impianti o servizi siano inscindibili e restino di uso comune, l'Università e l'Azienda, sulla base della rilevazione inventariale, definiscono le relative e reciproche obbligazioni per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il patrimonio dell'azienda è rinnovato o sviluppato attraverso piani di investimento annuali e poliennali concordati, che definiscono altresì il concorso economico delle parti alla loro realizzazione, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse evitando duplicazioni.

6. *Compartecipazione ai risultati di gestione*

Il risultato economico positivo di gestione è integralmente accantonato a copertura delle perdite pregresse, a norma dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (di seguito, in questo articolo: Linee guida 2001).

Qualora non vi siano esigenze di ripiano di perdite pregresse, il risultato economico positivo è accantonato in misura della metà in un fondo di riserva per la copertura di eventuali perdite future e per l'altra metà è destinato alle finalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38.

L'eventuale quota di incentivazione al personale ospedaliero e universitario legata ai risultati degli obiettivi di *budget*, consentita dal predetto art. 33, non può superare il 15% (quindici per cento) della somma residua dopo l'accantonamento a riserva.

In caso di risultati negativi della gestione aziendale che determinino uno squilibrio di bilancio pari o superiore al 5% (cinque per cento), in presenza di risorse e condizioni organizzative a regime secondo la programmazione economico finanziaria triennale, la Regione e l'Università concordano, a norma dell'articolo 10, comma 6, delle Linee guida 2001, appositi piani di rientro, di durata non superiore al triennio, procedendo alla riorganizzazione dell'offerta di prestazioni, servizi, personale e strutture, sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Organo di indirizzo nelle sue relazioni di cui al precedente articolo 6, comma 3, in modo da riportare in riequilibrio economico la gestione.

In caso di mancato accordo la Regione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, disdetta il protocollo d'intesa.

I deficit annuali accumulati fino al ristabilimento dell'equilibrio economico, che rappresentano debiti dell'azienda verso soggetti terzi, dedotti i risparmi eventualmente registrati a bilancio negli esercizi precedenti e disponibili e dedotti gli eventuali finanziamenti di ripiano erogati dallo Stato per il Servizio sanitario nazionale, sono ripianati, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell'articolo 10, comma 11 delle Linee guida 2001, con apporti finanziari della Regione e dell'Università con le medesime quote proporzionali riferite alle perdite registrate dalle singole unità operative a direzione universitaria rispetto alle perdite delle singole unità operative a direzione non universitaria, rilevate dalla contabilità analitica dell'azienda.

L'Università e la Regione possono dilazionare il versamento della loro rispettiva quota di ripiano del debito, necessaria alla ricapitalizzazione dell'Azienda, quando si preveda che nel biennio successivo al Piano di rientro che ha ristabilito l'equilibrio economico dell'Azienda, la gestione corrente possa generare risparmi di importo adeguato al finanziamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda verso terzi.

In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1999, dell'articolo 10, comma 2, delle Linee guida 2001 e dell'art. 1 del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, la quota di ripiano di competenza dell'Università è corretta detraendo da essa il risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che l'azienda avrebbe dovuto sostenere per produrre la stessa attività assistenziale in carenza dell'apporto della componente universitaria. Il risparmio è calcolato come differenza tra le retribuzioni che l'azienda dovrebbe corrispondere al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale a

tempo parziale di 19 ore, nel caso di dirigenti medici o di dirigenti delle altre professioni sanitarie, a tempo pieno di 38 ore per i direttori di struttura complessa, e per l'orario a tempo pieno o a tempo parziale per il restante personale non dirigente, e le retribuzioni aggiuntive o perequative corrisposte, rispettivamente, al personale docente e non docente a norma del successivo articolo 7, comma 3 e 5.

Nel caso non sia istituita, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, delle Linee guida 2001 una gestione separata per gli esercizi finanziari 2011 e precedenti, nel bilancio dell'azienda andrà tenuta apposita ed idonea evidenza degli oneri per interessi di mora, spese legali e rivalutazioni eventualmente corrisposti ai creditori per i rapporti sorti fino al 31 dicembre 2011; ugualmente si procederà per qualsivoglia partita debitoria sopravvenuta; tali oneri non concorreranno al calcolo della quota di ripiano a carico dell'Università e resteranno a carico della Regione.

L'Università, per le suddette operazioni di ripiano, in alternativa ad apporti finanziari, può conferire direttamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 517 del 1999 e dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 13 del 2008, beni patrimoniali che l'azienda abbia programmato di acquisire in base ai piani di investimento approvati.

Art. 6 - La Governance aziendale

1. Organi dell'azienda

Sono organi dell'azienda:

- ♦ Il Direttore Generale,
- ♦ Il Collegio sindacale,
- ♦ L'Organo di indirizzo.

2. Autonomia gestionale

Il governo dell'azienda è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, dal regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, dal Piano regionale di salute, dall'atto aziendale e dalle altre norme statali e regionali in materia sanitaria, che nel loro complesso assicurano all'azienda l'esercizio delle responsabilità gestionali in maniera autonoma dalla Regione e dall'Università e l'autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, svolte nel pieno rispetto dei diritti di salute del cittadino in trattamento assistenziale.

L'atto aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa col Rettore, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del presente Protocollo.

I pareri dell'Università sul piano attuativo locale (piano strategico aziendale) del piano sanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali d'investimento, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio dell'Azienda devono essere espressi entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta al Rettore e s'intendono espressi favorevolmente quando i competenti organi universitari non si siano pronunciati nel termine predetto.

3. Nomina e procedimento di verifica dei risultati gestionali del Direttore Generale

Il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, tra i candidati in possesso dei requisiti stabiliti di concerto, tra la Regione e l'Università che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina a seguito di pubblicazione di avviso pubblico.

Il Direttore Generale è sottoposto a verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli con deliberazione di nomina della Giunta regionale, sia trascorsi diciotto mesi dalla nomina che al termine dell'incarico; la Regione istituisce, a tal fine, una Commissione di verifica composta da n. 3 membri, di cui uno designato dall'Università, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione, programmazione, management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche.

La predetta verifica verrà espletata sulla base del parere del Rettore dell'Università, del parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui agli artt. 2, comma 2-bis, e 3-bis, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., e delle relazioni, previamente acquisite dalla Commissione, dell'Organo di Indirizzo e del Collegio Sindacale dell'azienda, nonché sulla base della rilevazione di gravi inadempienze segnalate dai competenti servizi e uffici dell'Assessorato regionale alle Politiche della salute.

In caso di esito negativo della verifica intermedia, o allorché la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione dichiara la decadenza del Direttore generale e provvede alla sua sostituzione.

Art. 7 – Rapporto del personale universitario con l'azienda per le attività assistenziali

La partecipazione del personale universitario alle attività assistenziali è regolato dalle seguenti norme di indirizzo generale.

1. Esercizio dell'attività assistenziale e rapporto con l'azienda

Nell'esercizio dell'attività assistenziale e nel rapporto con l'azienda e con il direttore generale ai professori e ricercatori universitari, compresi quelli assunti dall'Università a tempo determinato, a norma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al personale equiparato per legge, si applicano le norme stabilite per il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale. Il personale medico universitario cessa dallo svolgimento delle attività assistenziali secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni e comunque alla scadenza del rapporto di lavoro per i ricercatori e l'altro personale a tempo determinato.

2. Orario di lavoro del personale docente e dei ricercatori

L'orario di lavoro per l'assistenza dei professori e ricercatori universitari e figure equiparate nelle strutture aziendali è confermato in 19 (diciannove) ore settimanali. Limitatamente a tale orario il personale universitario è inserito unitamente al personale con contratto di lavoro del servizio sanitario nazionale nei turni di lavoro predisposti dal direttore dell'unità operativa con la supervisione del direttore di dipartimento e del direttore medico di presidio, che ne verificano l'osservanza a consuntivo mensile.

L'orario di lavoro assistenziale dei professori e ricercatori universitari e figure equiparate può essere aumentato in relazione ad esigenze funzionali dell'Azienda, previa verifica da parte dell'Organo di indirizzo della coerenza di tale aumento con la programmazione didattica e scientifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 13.

L'orario di lavoro dei professori e ricercatori universitari è rilevato mediante tessera magnetica personale (*badge*) da utilizzare in entrata e in uscita presso postazioni di rilevazione elettronica site nei luoghi di lavoro dell'azienda. Al personale universitario si applicano le altre disposizioni regolamentari aziendali vigenti per il restante personale dirigente.

3. Trattamento economico aggiuntivo del personale docente e dei ricercatori

L'orario di lavoro di 19 ore settimanali dedicato all'assistenza, ovvero il maggiore orario stabilito in applicazione del precedente comma 2, costituisce il parametro utile alla determinazione del trattamento economico aggiuntivo, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Il trattamento economico attualmente determinato dall'azienda e approvato dall'Università, stabilito in base ai criteri già indicati nella lettera circolare inviata all'Università e all'Azienda in data 20 luglio 2009, n. 24/482/SP, resta confermato fino alla nuova disciplina da approvarsi con legge regionale, previa istruttoria della Commissione paritetica da concludersi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.

4. Orario di lavoro del personale universitario tecnico amministrativo, infermieristico, di riabilitazione, tecnico sanitario e socio-sanitario

Il personale universitario tecnico amministrativo svolge il suo orario di lavoro nell'ambito dell'Azienda, organizzato in turni, unitamente al personale con rapporto di lavoro con l'Azienda, per coprire posti della dotazione organica, tenendo conto delle esigenze dell'attività di didattica e di ricerca.

Le parti determinano di comune accordo quale personale universitario tecnico e amministrativo debba essere impiegato a tempo parziale per le attività assistenziali, nell'ambito del fabbisogno di personale stabilito dalla dotazione organica dell'azienda.

5. Trattamento economico integrativo del personale universitario tecnico amministrativo

Il trattamento economico del personale universitario tecnico amministrativo è corrisposto dall'Università. L'azienda corrisponde l'eventuale indennità perequativa determinata secondo la tabella di equivalenza e i dettami di cui all'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 2005 del comparto Università, aggiornato col Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 ottobre 2008.

6. Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali

Il Direttore Generale dell'Azienda conferisce e revoca gli incarichi di direttore di struttura complessa con le procedure stabilite dai comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e alle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale.

Gli incarichi di durata pluriennale, secondo le previsioni di legge e del contratto collettivo nazionale del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, possono essere conferiti soltanto ai docenti universitari che posseggano i requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

Il Direttore Generale e il Rettore, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, procedono ad una valutazione dell'attinenza dei profili curriculari di tipo gestionale e professionale dei candidati alla missione e ai programmi di attività della struttura cui il docente è destinato. Ai fini di cui innanzi, il Direttore Generale acquisisce l'intesa del Rettore che la fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono conto del ruolo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Direttore Generale conferisce e revoca, altresì, gli incarichi di responsabile di struttura semplice e gli incarichi di natura professionale o per la gestione di programmi, con le procedure stabilite dal comma 6 del medesimo richiamato articolo 5, previo accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa aziendale. Gli incarichi possono essere conferiti soltanto a docenti o ricercatori universitari in possesso dei requisiti di cui all'articoli 15, 15 bis e 15 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Requisiti del personale universitario tecnico amministrativo

Il personale non docente, per coprire posizioni della dotazione organica riservate a personale non dirigente dell'Azienda, deve possedere i medesimi requisiti prescritti per l'accesso all'impiego del personale non dirigente nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

8. Mobilità interna.

Il personale universitario docente, ricercatore o con qualifica diversa da quella di dirigente, e il personale ospedaliero si intendono assegnati all'assistenza in relazione ai posti in organico e nella specifica qualifica funzionale [art. 47, comma 4, n. 5, legge 23 dicembre 1978, n. 833] e sono, pertanto, soggetti a mobilità interna all'azienda, con le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa aziendale, sia per esigenze di servizio sia per esigenze di formazione che possono comportare l'assegnazione di personale a rotazione nei servizi e nelle strutture aziendali.

La mobilità interna del personale docente e ricercatore, salvi i casi d'urgenza o per esigenze di breve durata, deve comunque essere compatibile con le funzioni didattiche e di ricerca e deve, pertanto, essere comunicata preventivamente all'Organo di indirizzo, che può formulare osservazioni al direttore generale entro sette giorni. I provvedimenti del direttore generale adottati in difformità dalle osservazioni dell'Organo di indirizzo devono essere motivati.

Il predetto Organo fornirà, il proprio parere anche nei casi di mobilità interna di personale ospedaliero afferente alle unità operative a direzione universitaria.

9. Coordinamento delle relazioni sindacali

Fermo restando che la contrattazione integrativa dell'Azienda si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dal Contratto collettivo nazionale del comparto sanità, e in attesa dello specifico Decreto Interministeriale espressamente previsto dall'articolo 6 comma 13 della Legge 240, il Direttore Generale partecipa insieme al Rettore alle relazioni sindacali dell'Università che trattino materie d'interesse del personale docente, ricercatore, tecnico o amministrativo universitario conferito all'assistenza.

Art. 8 - Collaborazione fra regione e università per la formazione d'interesse del Servizio sanitario regionale dei medici specialisti e degli operatori delle professioni infermieristica, tecnico sanitaria, riabilitazione e prevenzione.

Le intese finalizzate all'obiettivo del presente articolo sono dalle parti concordemente rinviate a protocolli specifici già stipulati e da stipulare.

I protocolli specifici definiscono altresì le condizioni di partecipazione del personale del Servizio sanitario nazionale alle funzioni di docenza e tutoraggio dei discenti.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. Ulteriore riorganizzazione dell'offerta di prestazioni e servizi

Il direttore generale presenterà entro il 31 dicembre 2011 alla Regione, sentito l'Organo di indirizzo, se costituito, un piano programmatico di completamento della riorganizzazione aziendale, avviata col presente protocollo, in linea con gli obiettivi del vigente Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012.

Il piano programmatico di completamento della riorganizzazione dell'Azienda dovrà garantire l'equilibrio economico della gestione e quindi documentare la domanda stimata di prestazioni e degli altri servizi, valorizzati a tariffa o a costo standard per determinare i proventi attesi per il finanziamento dell'azienda, nonché i costi di esercizio, con particolare dettagliata evidenza di quelli del personale sulla base della determinazione della dotazione organica.

2. *Sospensione di clausole del Protocollo*

Fino alla data del 31 dicembre 2011, non si applicano le clausole dell' art. 5, comma 6, concernenti il concorso dell'Università al ripiano delle perdite di esercizio.

3. *Protocolli integrativi*

Protocolli integrativi possono essere approvati quali *addendum* del presente per disciplinare i rapporti tra Regione e Università , per le medesime finalità di assistenza, didattica e ricerca, in altre aziende sanitarie della regione, sulla base dell'incontro degli interessi didattico - scientifici dell'Università ed assistenziali del territorio regionale, in armonia con il piano di sviluppo universitario ed il piano sanitario regionale.

4. *Termini di validità del Protocollo*

Il presente protocollo d'intesa ha validità per una durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla sottoscrizione di un nuovo protocollo. Il presente protocollo verrà uniformato ai contenuti dello Schema tipo di convenzione previsto dall'art.6, comma 13, della Legge 30 novembre 2010, n. 240.

5. *Interpretazione del Protocollo, controversie e norme di chiusura*

In caso di disaccordo in ordine alla interpretazione delle norme di cui al presente protocollo d'intesa, si applica la procedura di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36. Il presente protocollo d'intesa, redatto in triplice originale, sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, lì

La Commissione Paritetica Regione Puglia/Università degli Studi di Bari

Prof. Augusto Garuccio _____

Prof. Antonio Quaranta _____

Dott. Giorgio De Santis _____

Sig.ra Silvia Papini _____

Dott. Francesco Bux _____

Dott. Nicola Rosato assente giustificato _____

ALLEGATO N. 1/A

UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA	NUMERO POSTI LETTO A REGIME
Anestesia e Rianimazione I universitaria	8(+ 8 T.I.P.O.)
Anestesia e Rianimazione II universitaria	16
Cardiologia ospedaliera	25
Cardiologia (articolazioni)	25
Cardiologia ospedaliera UT.I.C. e riabilitazione	20+8 U. T C. +4 riabilitazione
Cardiologia universitaria U.TLC.e riabilitazione	20+ 8 U. T C.+4 riabilitazione
Cardiologia (articolazioni)	
Chirurgia generale ospedaliera "Balestrazzi"	25
Chirurgia generale universitaria "De Blasi"	25
Chirurgia generale e trapianto di fegato universitaria "Rubino "	25 + 5 TIPO
Chirurgia generale universitaria "Marinaccio"	25
Chirurgia generale universitaria "Bonomo"	25
Chirurgia universitaria maxillo facciale	15
Chirurgia pediatrica universitaria	Giovanni XXIII
Chirurgia plastica e ricostruttiva universitaria + centro ustioni (articolazione)	25+ 8 T.I. + 8 T.S.I.
Chirurgia toracica universitaria	20
Chirurgia vascolare universitaria	20
Dermatologia e Venereologia universitaria	20
Ematologia con trapianto universitaria	25 + 5 T.I.
Endocrinologia universitaria	20
Gastroenterologia ospedaliera	20
Gastroenterologia universiatria	20
Geriatrics universitaria	20
Ginecologia ed Ostetricia I universitaria	40
Ginecologia ed Ostetricia II universitaria	40
Malattie apparato respiratorio ospedaliera "De Ceglie" + ~ Riabilitazione respiratoria (articolazione)	20 + 4
Malattie apparato respiratorio universitaria + Riabilitazione respiratoria (articolazione)	20 + 4
Malattie infettive universitaria	25
Medicina fisica e riabilitazione universitaria + unità spinale unipolare (articolazione)	20 + 20
Medicina interna ospedaliera "Pende"	24
Medicina interna universitaria "Murri"	24
Medicina interna universitaria "Frugoni"	24
Medicina interna universitaria "Bacelli"	24
Nefrologia universitaria	25 + dialisi
Neonatologia universitaria + U. T.LN.	15 + 8 UTIN + CULLE
Neurochirurgia universitaria	30
Neurologia ospedaliera	20
Neurologia universitaria "Puca" + Stroke unit (articolazione)	12 + 8 stroke unit
Neurologia universitaria "Amaducci"	30
Neuropsichiatria infantile universitaria	20
Oftalmologia universitaria	40

<i>Oncologia medica universitaria</i>	20
<i>Oncoematologia ed ematologia oncologica pediatrica ospedaliera</i>	15+5 T.I.
<i>Ortopedia e traumatologia I universitaria</i>	30
<i>Ortopedia e traumatologia II universitaria</i>	30
<i>Otorinolaringoiatria universitaria</i>	25
<i>Pediatria generale e specialistica universitaria "Trambusti"</i>	20
<i>Pediatria generale e specialistica universitaria "Vecchio"</i>	20
<i>Psichiatria universitaria</i>	25
<i>Reumatologia universitaria</i>	25
<i>Urologia I universitaria</i>	20+5 T.I.
<i>Urologia II universitaria</i>	20
TOTALE POSTI LETTO PRESIDIO POLICLINICO	1234
<i>Posti letto tecnici: n. 24 posti rene per la dialisi e</i>	<i>n. 34 culle per il nido</i>

- UU.OO. con posti letto dell'Ospedale *Giovanni XXIII*:

<i>UNITA' OPERATIVE DI DEGENZA</i>	<i>POSTI LETTO A REGIME</i>
<i>I Cardiocirurgia Giovanni XXIII</i>	10
<i>Anestesia e Rianimazione + terapia intensiva cardiocirurgia Giovanni XXIII</i>	8
<i>Cardiologia Giovanni XXIII</i>	10
<i>Chirurgia pediatrica Giovanni XXIII</i>	30
<i>Chir. pediatrica ad indirizzo urologico Giovanni XXIII (Ex</i>	10
<i>Malattie metaboliche e genetiche Giovanni XXIII</i>	10
<i>Malattie infettive Giovanni XXIII</i>	30
<i>Pediatria Giovanni XXIII (ex medicina Pediatrica)</i>	30
<i>Neurologia Giovanni XXIII</i>	10
<i>I Ortopedia e Traumatologia Giovanni XXIII</i>	10
TOTALE POSTI LETTO OSP. PEDIATRICO GIOVANNI XXIII	158

Posti letto tecnici: n. 10 posti rene per dialisi

- UU.OO. senza posti letto del *Policlinico*:

SERVIZI SANITARI SENZA POSTI LETTO

Anatomia Patologica
Anestesia ospedaliera
Direzione medica del presidio ospedaliero
Centrale operativa 118
Farmacia ospedaliera
Fisica sanitaria
Laboratorio di genetica medica
Igiene
Malattie metaboliche
Medicina del lavoro universitaria
Medicina dello sport ospedaliera

Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza

Neuroradiologia

Patologia clinica ospedaliera

Patologia clinica universitaria

Immunologia dei trapianti e patologia clinica (tipizzazione tissutale)

Radiodiagnostica I ospedaliera

Radiodiagnostica II ospedaliera (ad indirizzo senologico)

Radiodiagnostica universitaria

Radioterapia

Medicina legale universitaria

Medicina Nucleare

Medicina Trasfusionale

Microbiologia e virologia

Neurofisiopatologia

- UU.OO. senza posti letto del *Giovanni XXIII*:

SERVIZI SANITARI SENZA POSTI LETTO

Direzione medica del Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII

Farmacia Ospedaliera Giovanni XXIII

Patologia Clinica Giovanni XXIII

~ *Radiodiagnostica Giovanni XXIII*

ALLEGATO N. 1/B

Protocollo d'Intesa Regione Puglia – Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari

Indicatori Soglie Operative delle UU.OO.

Le UU.OO. con posti letto:

- ***peso medio dei DRG in ricovero ordinario*** (indice della complessità della casistica) dell'anno 2009 al netto dei ricoveri inappropriati.
- ***tasso di occupazione dei posti letto*** (indice di utilizzo dei posti letto) minimo al 75% al netto dei ricoveri inappropriati e comunque non inferiore al tasso di occupazione 2009 corretto per difetto qualora superiore a 75%.

Le UU.OO. senza posti letto:

- ***il numero di prestazioni totali (interne e per esterni)*** effettuate nell'anno 2009.

ALLEGATO N. 2

REGIONE PUGLIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

ADDENDUM ALL'ART 4, CO.4 DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITA' SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO" DI BARI,

La Regione Puglia, di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80017210727, nella persona del Presidente pro-tempore, on. Nichi Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della presidenza della regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della giunta regionale n. ___ del ___/___/___ :

l'Università degli Studi di Bari, di seguito denominata "Università", codice fiscale 80002170720, nella persona del Rettore pro-tempore, prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25 settembre 1952, domiciliato per la carica in Bari, palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n.1, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione con rispettive delibere n. ___ del ___/___/___ e n. ___ del ___/___/___ ;

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i Protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale";
- la L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502";
- il regolamento della Regione Puglia 18 luglio 2008, n. 13 "Disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende ospedaliero - universitarie della Regione Puglia";
- l'art.12 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto della Salute 2010-2012 e le conseguenti norme legislative, in particolare la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario";
- la L.R. 9 febbraio 2011, n. 2 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012"

Visto il Protocollo d'Intesa predisposto per la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Azienda ospedaliero universitaria "Policlinico" di Bari sottoscritto in data _____

Stipulano il seguente

ADDENDUM ALL' ART.4, CO.4 DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IN DATA _____ DALLA REGIONE PUGLIA E DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI PER LA DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITA' DIDATTICHE, SCIENTIFICHE ED ASSISTENZIALI DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO" DI BARI

Articolo Unico

Le parti convengono che la dotazione organica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari, adottata dal Direttore Generale è approvata dalla Regione d'intesa con l'Università degli Studi di Bari.

Il Direttore Generale, pertanto, trasmette il provvedimento relativo alla ridefinizione della dotazione organica alla Regione ed all'Università che procedono alla sottoscrizione dell'Intesa entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

Il presente atto, redatto in triplice originale, sarà registrato in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, li

La Commissione Paritetica Regione Puglia-Università degli Studi di Bari

Prof. Augusto Garuccio _

Prof. Antonio Quaranta _

Dott. Giorgio De Santis _

Sig.ra Silvia Papini _

Dott. Francesco Bux _

Dott. Nicola Rosato ¹ *assente giustificato*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 55

Accordo Stato – Regioni del 10 febbraio 2011 relativo ai : “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 25 febbraio 1999, n. 42”. Recepimento.

L’Assessore alle Politiche della Salute Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Alta Professionalità (Rapporti Università Regione e Gestione Medicina Generale) dell’Ufficio n.4, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce quanto segue:

- L’art. 1, comma 173, della legge n. 311/30 dicembre 2003, ai fini del finanziamento integrato a carico dello Stato a favore delle Regioni, ha imposto una specifica intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 131/5 giugno 2003, che prevede determinati adempimenti, nel contesto degli obiettivi di finanza pubblica, finalizzata al contenimento della spesa.
- L’individuazione dei predetti adempimenti da parte delle Regioni per l’accesso dei fondi di cui innanzi è stata sancita con l’intesa della Conferenza Stato – Regioni e province autonome, nella seduta del 23 marzo 2005 con il nr. 2271 di repertorio.
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) della intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
- Per alcuni di detti accordi, benché in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

- Nella seduta del 10 febbraio 2011, la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sancito, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, con proprio provvedimento nr. 17/CSR di repertorio, l’Accordo concernente “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42” pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011.

Per effetto delle citate disposizioni, si propone che la Giunta Regionale proceda, con il presente atto, al recepimento del predetto Accordo, che previa pubblicazione sul BURP, viene immesso sui siti internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e dell’A.Re.S. (www.arespuglia.it), per l’accesso da parte delle strutture del SSR, per la loro conoscenza ed attuazione.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio P.A.O.S.
(Silvia Papini)

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell’art. 4, lett. k) della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. (Rapporti Università Regione e Gestione Medicina Generale) dell’Ufficio 4, e dal Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sancito nella Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 10 febbraio 2011, concernente "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42" pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011.
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 13 del 12 aprile 1994.
3. di disporre l'inserimento dei predetti accordi nei siti internet della Regione Puglia e dell'A.-Re.S..
4. di riservarsi di comunicare al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2012, n. 56

Revisione pianta organica delle farmacie del comune di Surbo (LE) ASL Lecce biennio 2007/08. Parziale modifica D.G.R. 2046/08.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. dell'Ufficio n. 3, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce:

Con D.G.R. n. 2046 del 20.09.2010, pubblicata sul BURP n. 153 del 5.10.2010, è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2007/08 dei comuni ricadenti nel territorio della ASL LE ex Area Nord.

In data 01.12.2010 la Dr.ssa Marina Facci Tosatti, in qualità di legale rappresentante della farmacia (sede n. 2) Mazzarella Facci Tosatti snc presentava ricorso al TAR di Bari (r.g. 1885/2010) per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale n. 2046/10 relativamente all'approvazione della pianta organica del Comune di Surbo (LE).

In data 09.12.2010 la farmacia Mazzarella s.n.c. nella persona del Dr. Dario Mazzarella presentava analogo ricorso al TAR Lecce.

In data 28.12.2010, al fine di valutare congiuntamente la possibilità di una definizione bonaria dei giudizi pendenti al TAR Bari e Lecce, Il Dirigente del Servizio PATP indiceva una conferenza di servizi con il Sindaco del Comune di Surbo, il Direttore Generale della ASL LE, Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Lecce nonché con i ricorrenti.

Il TAR Puglia, Sez. III di Bari in merito al ricorso pendente, nella Camera di Consiglio del 10.03.2011, ha invitato la Regione Puglia affinché si attivi, per quanto di competenza, a sollecitare l'adozione, da parte sia del Comune che della ASL LE, degli atti consequenziali concordati nella riunione del 28.12.2010.

Con D.G.R. n. 2162 del 23.09.2011 è stata nominata la Dr.ssa Angela Chielli, Dirigente Area farmaceutica territoriale ASL BA, Commissario ad-acta limitatamente alla definizione della P.O. delle farmacie del Comune di Surbo, in considerazione della manifestata impossibilità da parte dell'organo comunale competente del Comune di Surbo e della ASL LE di adottare qualsiasi provvedimento in merito a quanto concordato tra tutte le parti nella conferenza dei servizi del 28.12.2010.

Il Commissario ad-acta con deliberazione del 19.12.2011 ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Surbo (LE)

ed ha proposto la seguente delimitazione delle quattro sedi farmaceutiche comunali:

Sede n. 1 farmacia Cava (abitanti 4.025)

Delimitata: a nord da via Roma (numeri pari), largo Madonna di Loreto (numerazione progressiva inserita anche nella zona n. 2), via Vittorio Emanuele (numeri pari), via Petrarca (numeri dispari), tratto via Boccaccio (numeri pari), via Dante (numeri pari), via Trieste (numeri dispari), via Lo Re (numeri dispari), via Rubichi (numeri pari), via Po (numeri dispari), tratto via Caduti d'Africa (numeri dispari), via Adige (numeri pari), via Tagliamento (numeri pari), via Mincio (numeri dispari), via Isonzo (numeri dispari), via Po (numeri dispari), via Volturmo – prolungamento (numeri pari), via F.lli Trio (numeri pari), via Pascoli (numeri dispari), via Bignone (numeri pari), via D'Aurio (numeri dispari), strada vicinali di Varrazzi (nessuna abitazione).

Sede n. 2 farmacia Mazzarella (abitanti 3.938)

Delimitata: a sud da viale Sindaco Perrone (numeri dispari),

a sud-ovest da via Lecce (numeri dispari), via Tagliamento (numeri pari), via Don Francesco Cosma (numeri dispari), via Diaz (numeri dispari), largo Vittoria (numeri pari), tratto via Cadorna (numeri pari), via Benedetto Croce (numeri pari fino alla campagna);

a sud-est da strada delle Sitelle – nessuna abitazione, via Po (numeri pari), via Isonzo (numeri pari), via Mincio (numeri pari), via Tagliamento (numeri dispari), via Adige (numeri dispari), tratto via Caduti d'Africa (numeri pari), via Po (numeri pari), via Rubichi (numeri dispari), via Francesco Lo Re (numeri pari), via Trieste (numeri pari), via Dante (numeri dispari), tratto via Boccaccio (numeri dispari), via Petrarca (numeri pari), via Vittorio Emanuele (numeri dispari), Largo Madonna di Loreto (numerazione progressiva inserita anche nella zona 1) per proseguire a nord per via Roma (numeri dispari) fino alla campagna.

Sede n. 3 farmacia Comunale (abitanti 3.738)

Delimitata: a est da via D'Aurio (numeri pari), via Bignone (numeri dispari), via Pascoli (numeri pari), via F.lli Trio (numeri dispari), via Volturmo – prolungamento (numeri dispari), strada delle

Sitelle (nessuna abitazione), via Sindaco Perrone (numeri pari), via Lecce (numeri pari), via Ofanto (numeri dispari), via Campo sportivo (numeri dispari), strada vicinale di Mendole (nessuna abitazione).

Sede n. 4 farmacia di nuova istituzione (abitanti 3.182)

Delimitata: a nord da via Benedetto Croce (numeri dispari), tratto via Cadorna (numeri dispari), Largo Vittoria (numeri dispari), via Diaz (numeri pari), via Don Francesco Cosma (numeri pari), via Tagliamento (numeri dispari), via Lecce (numeri pari), via Ofanto (numeri pari), via Campo Sportivo (numeri pari), via Vicinale di Mendole (nessuna abitazione).

Per quanto sopra, ritenendo di aver adempiuto a quanto disposto dal TAR Puglia, si propone alla Giunta regionale l'approvazione della su riportata pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Surbo per il biennio 2007/2008 a modifica della precedente pianta organica approvata con D.G.R. n. 2046 del 20.09.2010.

Sezione Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Responsabile A.P. dell'Ufficio Politiche del farmaco e dal Dirigente del Servizio PATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

Di approvare la seguente modifica della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Surbo (LE) per il biennio 2007/2008 approvata con D.G.R. n. 2046 del 20.09.2010:

Sede n. 1 farmacia Cava (abitanti 4.025)

Delimitata: a nord da via Roma (numeri pari), largo Madonna di Loreto (numerazione progressiva inserita anche nella zona n. 2), via Vittorio Emanuele (numeri pari), via Petrarca (numeri dispari), tratto via Boccaccio (numeri pari), via Dante (numeri pari), via Trieste (numeri dispari), via Lo Re (numeri dispari), via Rubichi (numeri pari), via Po (numeri dispari), tratto via Caduti d'Africa (numeri dispari), via Adige (numeri pari), via Tagliamento (numeri pari), via Mincio (numeri dispari), via Isonzo (numeri dispari), via Po (numeri dispari), via Volturmo – prolungamento (numeri pari), via F.lli Trio (numeri pari), via Pascoli (numeri dispari), via Bignone (numeri pari), via D'Aurio (numeri dispari), strada vicinali di Varrazzi (nessuna abitazione).

Sede n. 2 farmacia Mazzarella (abitanti 3.938)

Delimitata: a sud da viale Sindaco Perrone (numeri dispari),

a sud-ovest da via Lecce (numeri dispari), via Tagliamento (numeri pari), via Don Francesco Cosma (numeri dispari), via Diaz (numeri dispari), largo Vittoria (numeri pari), tratto via Cadorna (numeri pari), via Benedetto Croce (numeri pari fino alla campagna);

a sud-est da strada delle Sittelle – nessuna abitazione, via Po (numeri pari), via Isonzo (numeri pari), via Mincio (numeri pari), via Tagliamento (numeri dispari), via Adige (numeri dispari), tratto

via Caduti d'Africa (numeri pari), via Po (numeri pari), via Rubichi (numeri dispari), via Francesco Lo Re (numeri pari), via Trieste (numeri pari), via Dante (numeri dispari), tratto via Boccaccio (numeri dispari), via Petrarca (numeri pari), via Vittorio Emanuele (numeri dispari), Largo Madomma di Loreto (numerazione progressiva inserita anche nella zona 1) per proseguire a nord per via Roma (numeri dispari) fino alla campagna.

Sede n. 3 farmacia Comunale (abitanti 3.738)

Delimitata: a est da via D'Aurio (numeri pari), via Bignone (numeri dispari), via Pascoli (numeri pari), via F.lli Trio (numeri dispari), via Volturmo – prolungamento (numeri dispari), strada delle Sittelle (nessuna abitazione), via Sindaco Perrone (numeri pari), via Lecce (numeri pari), via Ofanto (numeri dispari), via Campo sportivo (numeri dispari), strada vicinale di Mendole (nessuna abitazione).

Sede n. 4 farmacia di nuova istituzione (abitanti 3.182)

Delimitata: a nord da via Benedetto Croce (numeri dispari), tratto via Cadorna (numeri dispari), Largo Vittoria (numeri dispari), via Diaz (numeri pari), via Don Francesco Cosma (numeri pari), via Tagliamento (numeri dispari), via Lecce (numeri pari), via Ofanto (numeri pari), via Campo Sportivo (numeri pari), via Vicinale di Mendole (nessuna abitazione).

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.1994.

Di provvedere, a cura del Servizio PATP, alla notifica del presente provvedimento al TAR Puglia Bari e Lecce, al Direttore Generale della ASL LE, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Lecce, al Direttore dell'Area Farmaceutica Territoriale della ASL LE.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**